Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 105° — Numero 104

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Martedì, 28 aprile 1964** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
Annuo L. **17.030** - Semestrale L. **9.020** - Trimestrale L. **5.010** - Un fascicolo L. **75** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. **13.530** - Semestrale L. **7.520** - Trimestrale L. **4.010** - Un fascicolo L. **65** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1964

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 24 aprile 1964, n. 210.

Agevolazioni temporanee eccezionali per lo spirito e la acquavite di vino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;

Visto il testo unico di leggi per l'imposta di fabbricazione sugli spiriti, approvato con decreto ministeriale 8 luglio 1924, e le successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 18 aprile 1950, n. 142, concernente modificazioni al regime fiscale degli spiriti per agevolare la distillazione del vino e alle disposizioni relative alla minuta vendita degli estratti ed essenze per la preparazione dei liquori, convertito nella legge 16 giugno 1950, n. 331;

Vista la legge 7 dicembre 1951, n. 1559, che disciplina la produzione ed il commercio delle acqueviti;

Visto il decreto-legge 18 marzo 1952, n. 118, concernente il ripristino delle agevolazioni fiscali temporanee straordinarie per la distillazione del vino, convertito nella legge 15 maggio 1952, n. 457;

Visto il decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 879, concernente modificazioni all'imposta di fabbricazione ed ai diritti erariali sugli alcoli, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1954, n. 3;

Visto il decreto-legge 16 settembre 1955, n. 836, concernente proroga e modifica del regime fiscale degli alcoli, convertito, con modificazioni, nella legge 15 novembre 1955, n. 1037;

Visto il decreto-legge 16 marzo 1957, n. 69, concernente il ripristino delle agevolazioni temporanee straordinarie per lo spirito e l'acquavite di vino, accordate con il decreto-legge 18 aprile 1950, n. 142, e con il decreto-legge 18 marzo 1952, n. 118, convertito, con modificazioni, nella legge 12 maggio 1957, n. 307;

Visto il decreto-legge 14 settembre 1957, n. 812, concernente agevolazioni temporanee eccezionali per lo spirito e l'acquavite di vino, convertito, con modificazioni, nella legge 27 ottobre 1957, n. 1031;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 458, concernente agevolazioni temporanee eccezionali per lo spirito e l'acquavite di vino;

Vista la legge 30 luglio 1959, n. 560, concernente la proroga delle agevolazioni temporanee eccezionali per lo spirito e l'acquavite di vino;

Visto il decreto-legge 28 aprile 1960, n. 342, convertito, con modificazioni, nella legge 24 giugno 1960, numero 584, concernente agevolazioni temporanee eccezionali per lo spirito e l'acquavite di vino;

Vista la legge 29 luglio 1963, n. 1004, concernente agevolazioni temporanee eccezionali per lo spirito e l'acquavite di vino;

Vista la legge 29 febbraio 1964, n. 125, concernente la proroga delle agevolazioni temporanee eccezionali per lo spirito e l'acquavite di vino;

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di sostenere il mercato vitivinicolo con particolari agevolezze eccezionali per lo spirito e l'acquavite di vino;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Ministri per le finanze, per il bilancio, per il tesoro e per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Art. 1.

Per lo spirito ottenuto, dalla data di entrata in vigore del presente decreto al 31 luglio 1964, dalla distillazione di vini denunciati come genuini, anche se acescenti o alterati, e tali riconosciuti dall'Amministrazione finanziaria, è accordato, nella misura appresso indicata, un abbuono d'imposta, depurata dell'abbuono di fabbricazione di cui all'art. 2 del decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 879, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1954, n. 3, e della riduzione d'imposta di cui all'art. 9 del decreto-legge 16 settembre 1955, n. 836, convertito, con modificazioni, nella legge 15 novembre 1955, n. 1037, prescindendo dal periodo di tempo indicato nello stesso art. 9.

L'abbuono è accordato a condizione che lo spirito sia depositato in magazzini fiduciari dai quali potrà essere estratto per un terzo dopo un periodo di accantonamento di sei mesi con l'abbuono del 70% dell'imposta; per un terzo dopo un periodo di accantonamento di un anno con l'abbuono dell'80% dell'imposta; per un terzo dopo un periodo di accantonamento di due anni con l'abbuono del 95% dell'imposta.

Art. 2.

Per l'acquavite di vino prodotta, dalla data di entrata in vigore del presente decreto al 31 luglio 1964 e che abbia i requisiti previsti dall'art. 11 del decreto-legge 16 settembre 1955, n. 836, è accordato nella misura del 95% un abbuono d'imposta depurata dell'abbuono di fabbricazione di cui all'art. 2 del decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 879, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1954, n. 3, e della riduzione d'imposta di cui al citato art. 11 del decreto-legge 16 settembre 1955, n. 836.

L'abbuono è accordato a condizione che l'acquavite sia depositata in magazzini fiduciari di invecchiamento dai quali potrà essere estratta, dopo il primo anno di giacenza, in ragione di non oltre un terzo per ognuno dei tre anni successivi.

Art. 3.

Il Ministero delle finanze, d'intesa con quello della agricoltura e delle foreste e con quello dell'industria e del commercio, provvederà a garantire, con particolari controlli, la genuinità dei vini ammessi alla distillazione agevolata.

Art. 4.

L'abbuono di cui agli articoli 1 e 2 è subordinato alla condizione che il vino destinato alla distillazione sia stato acquistato dalla data di entrata in vigore del presente decreto al 30 giugno 1964 presso i viticultori produttori di vino singoli o associati e ad un prezzo non inferiore a lire 500 ad ettogrado franco ciglio veicolo di trasporto.

Art. 5.

Qualora il produttore viticultore provi nei modi di legge — anche contro le risultanze scritte — che il prezzo ricevuto per la vendita del vino destinato alla distillazione secondo il presente decreto è stato inferiore a quello stabilito dal decreto stesso, e che ciò nonostante il distillatore abbia ottenuto gli abbuoni di cui

agli articoli precedenti, ha diritto ad ottenere il pagamento della differenza, e ciò senza pregiudizio delle sanzioni fiscali in quanto applicabili.

Art. 6.

Il Ministro per le finanze può, con proprio decreto, su richiesta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, consentire l'estrazione per il consumo dell'alcole di cui al precedente art. 1 prima della scadenza dei termini di giacenza stabiliti al secondo comma dello stesso articolo 1, con l'abbuono dell'imposta nella misura del 70% per le estrazioni effettuate dal primo al trecentosessantacinquesimo giorno di giacenza e con l'abbuono dell'80% per le estrazioni effettuate entro il secondo anno di giacenza.

Art. 7.

La minore entrata derivante dall'applicazione del presente decreto, per l'esercizio finanziario 1963-1964 e per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 sarà compensata per lire 1.200.000.000 e per lire 400.000.000 rispettivamente con riduzione del fondo inscritto al capitolo 574 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso esercizio 1963-64 e di quello inscritto nello stesso stato di previsione per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964.

Art. 8.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 aprile 1964

SEGNI

MORO — TREMELLONI — GIOLITTI — COLOMBO — FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 aprile 1964
Atti del Governo, registro n. 183, foglio n. 22. — VILLA

DECRETO-LEGGE 24 aprile 1964, n. 211.

Facilitazioni per la restituzione dell'imposta generale sull'entrata sui prodotti esportati.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione;

Visto il decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito con modificazioni nella legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 31 luglio 1954, n. 570, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 13 novembre 1963, n. 1544;

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di estendere le agevolazioni previste dalla legge 13 novembre 1963, n. 1544, per gli esportatori anche ai giratari delle bollette di esportazione;

Sentito il Consiglio dei Ministri sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il tesoro, per il bilancio, per la grazia e giustizia e per il commercio con l'estero;

Decreta:

Art. 1.

L'operatore economico a favore del quale sia dall'esportatore ceduto, mediante girata della bolletta doganale, il credito a questo ultimo spettante a titolo di restituzione dell'imposta generale sull'entrata per i prodotti con la bolletta medesima esportati, può discaricare le relative somme dall'imposta dovuta in dipendenza dei propri atti economici, nei limiti e con le norme previste dalla legge 13 novembre 1963, n. 1544.

Al giratario della bolletta doganale che si avvalga della facoltà di cui al precedente comma si applicano le disposizioni dell'articolo 4 della legge 13 novembre 1963, n. 1544.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato alle Camere per la sua conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 aprile 1964

SEGNI

MORO — TREMELLONI — COLOMBO — GIOLITTI — REALE — MATTARELLA

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 aprile 1964
Atti del Governo, registro n. 183, foglio n. 23. — VILLA

DECRETO-LEGGE 24 aprile 1964, n. 212.

Modifiche al trattamento fiscale delle vendite di merci allo stato estero.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione;

Visto il decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito con modificazioni nella legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 24 marzo 1959, n. 112;

Vista la legge 16 agosto 1962, n. 1347;

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di ripristinare il trattamento previsto, agli effetti dell'imposta generale sull'entrata, dalla legge 24 marzo 1959, n. 112;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto coi Ministri per il tesoro e per il bilancio;

Decreta:

Art. 1.

Sono abrogate le disposizioni della legge 16 agosto 1962, n. 1347.

Sono richiamate in vigore le norme dell'articolo unico della legge 24 marzo 1959, n. 112.

Art. 2.

La minore entrata derivante dall'applicazione del presente decreto sarà compensata per l'esercizio 1963-64 e per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 per lire 100.000.000 e per L. 400.000.000 rispettivamente con riduzione del fondo di cui al cap. 574 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso esercizio 1963-64 e con un'aliquota delle maggiori entrate di cui al decreto legge 23 febbraio 1964, n. 26, convertito, con modifiche, in legge 12 aprile 1964, n. 190.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato alle Camere per la sua conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 aprile 1964

SEGNI

MORO — TREMELLONI — COLOMBO — GIOLITTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 aprile 1964
Atti del Governo, registro n. 183, foglio n. 24. — VILLA

DECRETO-LEGGE 24 aprile 1964, n. 213.

Agevolazioni in materia di imposta di bollo nonchè di tasse di bollo sui documenti di trasporto relativi a taluni atti concernenti il commercio internazionale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1173, modificato con la legge 22 agosto 1962, n. 1283;

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di apportare agevolazioni in materia d'imposta di bollo nonchè in materia di tassa di bollo sui documenti di trasporto per taluni atti relativi al commercio internazionale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il tesoro, per il bilancio e per il commercio con l'estero;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 5, n. 3, della tariffa allegato *A* al decreto presidenziale 25 giugno 1953, n. 492, è sostituito dal seguente:

« Cambiali accettate dagli Istituti di credito, designati con decreto del Ministro per il tesoro per l'accettazione di tratte a copertura di esportazioni:

per ogni mille lire o frazione di mille lire qualunque sia la scadenza del titolo . . . . . Lire 0,10 ».

Restano ferme le modalità di pagamento e le note marginali apposte all'art. 5 della citata tariffa.

Art. 2.

Sono esenti in modo assoluto dall'imposta di bollo gli atti di cui all'art. 19, n. 1, lettera *a*) della tariffa allegato *A*, annessa al decreto presidenziale 25 giugno 1953, n. 492, emessi in relazione ad esportazioni di merci, nonchè i similari atti provenienti dall'estero relativi all'importazione di merci.

Sono altresì esenti da ogni imposta di bollo le fatture pro-forma e le copie di fatture che devono allegarsi per ottenere il benestare all'esportazione o all'importazione di merci, le bollette doganali, i certificati di origine, le domande dirette alla restituzione dell'imposta generale sull'entrata nonchè tutti gli atti e registri relativi al movimento di valute.

Art. 3.

Sono esenti dalla tassa di bollo sui documenti di trasporto stabilite dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1173, e modificate con la legge 22 agosto 1962, numero 1283, i documenti relativi a trasporti internazionali di merci effettuati per ferrovia, su strada, per navigazione marittima e per navigazione aerea.

Art. 4.

La minore entrata derivante dall'applicazione del presente decreto sarà compensata per l'esercizio finanziario 1963-64 e per il periodo 1° luglio - 31 dicembre 1964 per L. 1.800.000.000 e per L. 5.250.000.000 rispettivamente con riduzione del fondo inscritto al capitolo 574 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso esercizio 1963-64 e con una aliquota delle maggiori entrate di cui al decreto-legge 23 febbraio 1964, n. 26, convertito, con modifiche, in legge 12 aprile 1964, n. 190.

Art. 5.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 aprile 1964

SEGNI

MORO — TREMELLONI — COLOMBO — GIOLITTI MATTARELLA

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 aprile 1964
Atti del Governo, registro n. 183, foglio n. 25. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 aprile 1964, n. 214.

Modificazioni alle tariffe telefoniche interurbane.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto il regio decreto 19 luglio 1941, n. 1198;

Visto l'art. 49 delle convenzioni stipulate con le Società concessionarie del servizio telefonico ad uso pubblico, approvate con decreti del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1957, numeri 1405, 1406, 1407, 1409 e 28 dicembre 1957, n. 1408;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1959, n. 770;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1961, n. 413;

Visto il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 1069 del 14 aprile 1964;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1959, n. 770, parzialmente modificato dagli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1961, n. 413, è sostituito dal seguente:

« La tariffa di ciascuna comunicazione settoriale, distrettuale od interdistrettuale, effettuata in teleselezione da utente con il sistema di conteggio unitario, viene applicata mediante l'invio al contatore dell'apparecchio richiedente del seguente numero di impulsi:

	Numero degli impulsi per ogni unità —
a) *comunicazioni settoriali*	2
b) *comunicazioni distrettuali*:	
fino a 25 km.	5
da oltre 25 km. fino a 50 km.	7
oltre 50 km.	12
c) *comunicazioni interdistrettuali*: (escluse quelle di cui alla lettera d)	
fino a 50 km.	9
da oltre 50 km. fino a 100 km. . . .	14
da oltre 100 km. fino a 200 km. . . .	18
da oltre 200 km. fino a 400 km. . . .	23
da oltre 400 km. fino a 600 km. . . .	26
oltre 600 km. . . .	28
d) *comunicazioni interdistrettuali fra settori contigui di distretti diversi e fra distretti contigui i cui rispettivi centri siano a distanza tariffaria non superiore a 25 km., purchè in entrambi i casi la lunghezza dei circuiti interurbani impegnati non superi i 100 km.*:	
fino a 50 km.	7
da oltre 50 km. fino a 100 km. . . .	12

Valore di ciascun impulso: L. 15.

La tariffa di ciascuna comunicazione settoriale, distrettuale od interdistrettuale effettuata in teleselezione da utente con il sistema di conteggio ritmico, viene applicata mediante l'invio al contatore dell'apparecchio richiedente del numero di impulsi indicato nella seguente tabella:

	Numero degli impulsi alla risposta dell'utente chiamato —	Ritmo degli impulsi durante la comunicazione — secondi —
a) *comunicazioni settoriali* . . .	1	60
b) *comunicazioni distrettuali*:		
fino a 25 km.	1	25
da oltre 25 km. fino a 50 km.	2	17,5
oltre 50 km.	2	10
c) *comunicazioni interdistrettuali*: (escluse quelle di cui alla lettera d)		
fino a 50 km.	2	14
da oltre 50 km. fino a 100 km.	2	10
da oltre 100 km. fino a 200 km.	4	7,5
da oltre 200 km. fino a 400 km.	4	6
da oltre 400 km. fino a 600 km.	4	5
oltre 600 km.	4	5
d) *comunicazioni interdistrettuali fra settori contigui di distretti diversi e fra distretti contigui i cui rispettivi centri siano a distanza tariffaria non superiore a 25 km., purchè in entrambi i casi la lunghezza dei circuiti interurbani impegnati non superi i 100 km.*:		
fino a 50 km.	2	17,5
da oltre 50 km. fino a 100 km.	2	10

Valore di ciascun impulso: L. 15 ».

Art. 2.

All'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1961, n. 413, si aggiunge il seguente comma:

« Per le comunicazioni distrettuali od interdistrettuali effettuate in teleselezione da utente con il sistema di conteggio ritmico si applicano, con decorrenza 1° luglio 1964, le seguenti tariffe ridotte valevoli nei giorni festivi e nel periodo dalle ore ventitre alle ore sette dei giorni feriali:

	Numero degli impulsi alla risposta dell'utente chiamato —	Ritmo degli impulsi durante la comunicazione — secondi —
a) *comunicazioni distrettuali*:		
fino a 25 km.	1	50
da oltre 25 km. fino a 50 km.	2	35
oltre 50 km.	2	20
b) *comunicazioni interdistrettuali*: (escluse quelle di cui alla lettera c)		
fino a 50 km.	2	28
da oltre 50 km. fino a 100 km.	2	20

	Numero degli impulsi alla risposta dell'utente chiamato —	Ritmo degli impulsi durante la comunicazione — secondi —
da oltre 100 km. fino a 200 km.	4	15
da oltre 200 km. fino a 400 km.	4	12
da oltre 400 km. fino a 600 km.	4	10
oltre 600 km.	4	10
c) *comunicazioni interdistrettuali fra settori contigui di distretti diversi e fra distretti contigui i cui rispettivi centri siano a distanza tariffaria non superiore a 25 km., purchè in entrambi i casi la lunghezza dei circuiti interurbani impegnati non superi i 100 km.*:		
fino a 50 km.	2	35
da oltre 50 km. fino a 100 km.	2	20

Valore di ciascun impulso: L. 15 ».

Art. 3.

Gli articoli 5 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1959, n. 770, sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 5. — La tariffa per le comunicazioni nello ambito della rete urbana, effettuate da posti pubblici o da apparecchi a prepagamento, è stabilita in L. 45 per ogni conversazione.

Per le comunicazioni in partenza da od in arrivo a posto telefonico pubblico impegnanti linee settoriali, distrettuali, od interdistrettuali, oltre alla relativa tariffa extraurbana è dovuta, per ogni comunicazione, la tariffa di cui al comma precedente.

Per le comunicazioni in partenza da e in arrivo a posto telefonico pubblico nell'ambito del settore la tariffa di cui al primo comma è applicata una sola volta ».

« Art. 7. — Le comunicazioni distrettuali ed interdistrettuali tramite operatrice, richieste con la qualifica di « urgente », sono soggette ad una tariffa pari al doppio della tariffa ordinaria al netto della soprattassa di cui all'art. 6 che resta invariata ».

Art. 4.

Le disposizioni del presente decreto, salvo quanto previsto nell'art. 2, si applicano dal 1° maggio 1964.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1964

SEGNI

MORO — RUSSO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 aprile 1964
Atti del Governo, registro n. 183, foglio n. 21. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 5 marzo 1964.

Attuazione del decentramento funzionale nell'ambito della Direzione generale delle fonti di energia e delle industrie di base.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti gli articoli 154 e seguenti del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto ministeriale 15 maggio 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 151 del 7 giugno 1963, concernente, fra l'altro, l'ordinamento della Direzione generale delle fonti di energia e delle industrie di base;

Decreta:

Art. 1.

Gli atti vincolati di competenza del direttore generale delle Fonti di energia e delle industrie di base sono i seguenti:

1) Emanazione di titoli di spesa in esecuzione di provvedimenti formali del Ministro per l'industria e per il commercio.

2) Provvedimenti non discrezionali, in esecuzione di decisioni o di sentenze passate in giudicato.

3) Determinazioni negative per difetto di presupposti obiettivi, non valutabili discrezionalmente.

Art. 2.

Gli atti preliminari, istruttori e di mera esecuzione di competenza dei direttori di sezione, addetti alla Direzione generale delle fonti di energia e delle industrie di base, sono i seguenti:

COMUNI A TUTTI I SERVIZI, DIVISIONI ED UFFICI

1) Richiesta di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana degli atti per i quali sia prescritta tale pubblicazione.

2) Tutti gli altri atti preliminari, istruttori e di mera esecuzione, esclusi quelli attribuiti ad altri organi da disposizioni legislative o regolamentari.

DIVISIONE I

1) Contenzioso sulle varie materie di competenza della Direzione generale (atti preliminari, istruttori e di mera esecuzione).

2) Atti e pareri per i permessi di soggiorno in Italia di cittadini di nazionalità estera (atti istruttori).

DIVISIONE II

1) Bilanci energetici e studi di programmazione (richiesta di elementi, di dati e di notizie varie).

2) Problemi del coordinamento energetico in sede internazionale (C.E.C.A. - Euratom, ecc.): richiesta di dati, di notizie, ecc. ed atti di mera esecuzione.

DIVISIONE III

1) Statistiche interessanti le fonti di energia, la siderurgia e la metallurgia (richiesta di notizie e di elementi).

2) Bollettino del Comitato interministeriale carboni (richiesta di dati e di notizie).

DIVISIONE IV

1) Concessioni per impianti di lavorazione e per depositi di oli minerali (istruttoria con le varie Amministrazioni ed Enti interessati, predisposizione degli atti per la Commissione per la disciplina petrolifera).

2) Atti di mera esecuzione in relazione alle concessioni di cui sopra.

DIVISIONE V

1) Rapporti con Organismi internazionali (richiesta di dati e di notizie).

2) Riunioni di Comitati e di Commissioni (atti di segreteria ed avvisi di convocazione per riunioni già stabilite in precedenza).

3) Istruttoria (richiesta di notizie, di dati, ecc.) relativa a:

a) scambi commerciali con l'estero;

b) autorizzazioni per lavorazioni petrolifere per conto committente estero;

c) autorizzazioni per programmi di lavorazione di oli minerali;

d) variazione di capitale delle società per azioni del settore;

e) servizio dei buoni di benzina per turisti stranieri.

4) Periodico mensile « Bollettino petrolifero » (richiesta di dati e di notizie).

5) Pubblicazione annuale « Industria del petrolio in Italia » (richiesta di dati e di notizie).

6) Agevolazioni fiscali per il settore pertolifero (lettere per l'istruttoria).

7) Costituzione di scorte petrolifere (richiesta di notizie e di dati).

8) Provvedimenti concernenti l'occupazione di urgenza di terreni necessari all'Ente nazionale idrocarburi per l'esecuzione di opere di cui alla legge 10 febbraio 1953, n. 136 (atti istruttori e trasmissione di provvedimenti).

9) Statistiche relative agli oli minerali ed al gas naturale, non rientranti nei dati formanti oggetto delle due pubblicazioni anzidette (richiesta di dati, ecc.).

10) Concorsi per premi e per borse di studio in materia di idrocarburi di cui alla legge 11 luglio 1956, n. 777 (atti preliminari ed istruttori, atti di segreteria per le Commissioni giudicatrici dei concorsi stessi).

DIVISIONE VI

1) Produzione, commercio ed utilizzazione dei combustibili fossili solidi (richiesta di notizie e di pareri).

2) Interscambi. Negoziati per accordi commerciali con gli altri Paesi (atti preliminari ed istruttori).

3) Rapporti con le Organizzazioni internazionali e con i Comitati competenti (atti preparatori per corrispondere agli adempimenti di carattere internazionale in materia carbonifera).

4) Associazione nazionale per il controllo della combustione: atti preliminari ed istruttori attinenti allo espletamento della vigilanza sull'Associazione; richiesta di elementi informativi, di documenti e di atti vari.

Segreteria del Comitato interministeriale carboni

1) Atti relativi alle rilevazioni statistiche (richiesta di dati, di notizie, ecc.).

Segreteria del Comitato interministeriale per l'esame ed il parere sui problemi relativi all'attuazione della legge 21 febbraio 1963, n. 359, concernente agevolazioni finanziarie connesse con le integrazioni dei prezzi dei prodotti industriali accordate sul bilancio dello Stato.

1) Atti preliminari, istruttori e di mera esecuzione.

DIVISIONE VII

1) Agevolazioni fiscali concernenti la siderurgia e la metallurgia (atti preliminari ed istruttori).

2) Questioni e dati statistici di carattere economico (richiesta di dati, ecc.).

3) Rapporti con Organismi internazionali (C.E.C.A. - O.C.S.E. e C.E.E.): atti preliminari e di mera esecuzione.

4) Finanziamenti C.E.C.A. (richiesta di notizie agli Ispettorati del lavoro su domande di finanziamento).

5) Atti di commercio internazionale ed accordi commerciali (richiesta di elementi informativi, di dati statistici, ecc.).

DIVISIONE VIII

1) Energia elettrica nazionalizzata (richiesta di dati e lettere di istruttorie varie per l'applicazione della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e dei successivi provvedimenti in materia).

DIVISIONE IX

1) Energia elettrica non nazionalizzata (atti istruttori relativi alle imprese elettriche da esonerare; atti di mera esecuzione).

DIVISIONE X

1) Produzione ed utilizzazione energia lettrica (richiesta di dati e di elementi alle imprese elettriche non nazionalizzate, al fine di controllare l'attività esercitata dalle stesse).

DIVISIONE XI

a) *Comitato Nazionale per l'Energia Nucleare (legge 11 agosto 1960, n. 933).*

1) Richiesta di chiarimenti e di documentazione necessari all'espletamento dei compiti di vigilanza demandati al Ministero dell'industria e del commercio dalla legge 11 agosto 1960, n. 933.

2) Trasmissione al Ministero del tesoro, per la controfirma, dei decreti di approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi dell'Ente.

3) Trasmissione al Ministero del tesoro dei documenti contabili del C.N.E.N. da allegare allo stato di previsione del Ministero dell'industria e del commercio.

4) Trasmissione alla Corte dei conti (Sezione di controllo enti pubblici) di copia dei decreti di approvazione dei bilanci del C.N.E.N., in adempimento alla legge 21 marzo 1958, n. 259.

5) Trasmissione al Ministero del tesoro, per la controfirma, del decreto di nomina del Collegio dei revisori.

b) *Agevolazioni fiscali (decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1957, n. 1173 « Sospensione del dazio sui reattori nucleari, nonchè sui materiali, attrezzature e loro parti destinate alla costruzione ed all'esercizio di detti reattori »).*

6) Richiesta di elementi e di notizie a corredo delle istanze tendenti ad ottenere l'agevolazione fiscale di cui alla legge suddetta.

c) *Enti internazionali (Euratom - A.I.E.A. - C.E. R.N., ecc.).*

7) Atti preliminari concernenti missioni - Richiesta di elementi e di notizie per corrispondere ad adempimenti in sede internazionale.

DIVISIONE XII

a) *Adempimenti relativi all'applicazione della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sull'impiego pacifico della energia nucleare.*

1) Richiesta alle Amministrazioni interessate di pareri e di osservazioni sugli schemi di regolamento sulla denuncia di detenzione e sulla contabilità delle materie nucleari, sul trasporto per via terrestre, marittima ed aerea, sulle patenti di abilitazione alla direzione ed alla conduzione degli impianti nucleari e sull'impiego degli isotopi radioattivi.

2) Richiesta ai detentori di materie fissili speciali e di materie radioattive per chiarimenti sulla provenienza, natura, attività ed impiego delle materie stesse.

3) Atti istruttori sulle domande di autorizzazione all'esercizio del commercio, con o senza detenzione, di isotopi radioattivi.

b) *Trasporti di materie nucleari.*

4) Atti istruttori delle istanze tendenti ad ottenere, da parte di vettori, l'autorizzazione al trasporto, per via terrestre, marittima ed aerea, di materie fissili speciali e di materie radioattive.

5) Atti istruttori per l'emanazione di decreti per patenti di abilitazione al personale di esercizio tecnico di impianti nucleari.

6) Istruttoria delle domande intese ad ottenere l'ammissione agli esami per il conseguimento della patente di abilitazione di capo impianto, di capo turno e di operatore nucleare.

c) *Impiego degli isotopi radioattivi.*

7) Atti istruttori delle istanze, tendenti ad ottenere l'autorizzazione all'impiego degli isotopi radioattivi per usi industriali, agricoli, didattici, diagnostici e terapeutici.

d) *Statistica annuale dell'importazione di materie radioattive.*

8) Richiesta di dati agli Uffici doganali di confine per le materie radioattive importate a qualsiasi titolo.

9) Lettere ad enti, istituti ed imprese, per richiesta di dati sui materiali radioattivi importati o prodotti nel corso di ciascun anno.

10) Lettere per la divulgazione dei fascicoli annuali statistici, concernenti l'importazione e la produzione di materie radioattive.

SERVIZIO VI

1) Atti istruttori, sotto il profilo tecnico, delle concessioni di impianti di lavorazione e di deposito di oli minerali.

2) Richiesta di dati e di notizie in ordine a statistiche del settore petrolifero (consistenza parco bombole g.p.l., ecc.).

3) Atti relativi alla predisposizione di collaudi degli impianti petroliferi, di cui all'art. 41 del regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303, comportanti:

a) lettere ai concessionari per richiesta di versamento delle spese di collaudo a norma dell'art. 47 del regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303;

b) lettere ai concessionari relative alla data fissata per le operazioni di collaudo;

c) lettere di incarico ai funzionari membri della Commissione di collaudo.

4) Rapporti con Organizzazioni internazionali (NATO): richiesta di dati e di notizie per corrispondere ad adempimenti in sede internazionale.

SERVIZIO VII

1) Richiesta di pareri all'Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL) sulla costruzione di nuovi impianti elettrici, di cui al testo unico del 1933, da parte di soggetti diversi dall'Ente anzidetto.

2) Agevolazioni fiscali: richiesta di notizie in ordine all'applicazione, per il settore elettrico, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1598.

SERVIZIO VIII

1) Richiesta di notizie, di dati e di elementi vari per l'energia nucleare.

Inoltre, i direttori di sezione ed i consiglieri di 1ª, di 2ª e di 3ª classe temporaneamente destinati a mansioni di direttore di sezione, ai sensi dell'art. 31, terzo comma, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, rilasciano copie conformi di atti e di documenti, con la osservanza delle disposizioni contenute nell'art. 15 dello stesso testo unico.

Art. 3.

Gli adempimenti di carattere interlocutorio, le comunicazioni e le certificazioni di competenza dei consiglieri di 1ª, di 2ª e di 3ª classe, addetti alla Direzione generale delle Fonti di energia e delle industrie di base, sono i seguenti:

COMUNI A TUTTI I SERVIZI, DIVISIONI ED UFFICI

1) Adempimenti di carattere interlocutorio negli affari di competenza.

2) Comunicazioni agli interessati di provvedimenti adottati dall'Amministrazione per gli affari di competenza.

3) Certificazioni relative a pratiche di competenza.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per informazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 marzo 1964

Il Ministro: MEDICI

(5686)

DECRETO MINISTERIALE 9 marzo 1964.

Attuazione del decentramento funzionale nell'ambito della Direzione generale della Produzione industriale.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti gli articoli 154 e seguenti del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 12 marzo 1962, concernente il riordinamento dei servizi del Ministero dell'industria e del commercio;

Decreta:

Art. 1.

Gli atti vincolati di competenza del direttore generale della Produzione industriale, sono i seguenti:

1) Rilascio, da parte del Ministero dell'industria e del commercio, dei certificati previsti dall'art. 13 del decreto legislativo 24 aprile 1948, n. 579, ai fini della riduzione della imposta di registro e di trascrizione ipotecaria degli immobili occorrenti per l'impianto di stabilimenti industriali per la conservazione e la lavorazione di prodotti ortofrutticoli nella zona agricolo-industriale di Verona.

2) Emanazione di titoli di spesa, in esecuzione di provvedimenti formali emanati dal Ministro per l'industria e per il commercio, in applicazione della legge 13 febbraio 1952, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni e della legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni ed integrazioni.

3) Determinazione negative per difetto di presupposti obiettivi, non valutabili discrezionalmente.

4) Provvedimenti non discrezionali, in esecuzione di decisioni o sentenze passate in giudicato.

Art. 2.

Gli atti preliminari, istruttori e di mera esecuzione di competenza dei direttori di sezione, addetti alla Direzione generale della Produzione industriale, sono i seguenti:

1) Atti preliminari, istruttori e di mera esecuzione, relativamente all'esercizio della vigilanza sugli Enti controllati.

2) Atti preliminari, istruttori e di mera esecuzione per le richieste di autorizzazione, rilasciata dal Ministero dell'interno, a tecnici stranieri per soggiornare in Italia per motivi di lavoro.

3) Atti preliminari, istruttori e di mera esecuzione, delle pratiche per la concessione della autorizzazione, rilasciata dal Ministero dell'industria e del commercio, d'intesa con i Ministeri delle finanze e dell'agricoltura e foreste, ai sensi dell'art. 13 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, e successive modificazioni, per la produzione di acqueviti destinate alla esportazione con caratteristiche diverse da quelle prescritte dalla legge stessa.

4) Atti preliminari, istruttori e di mera esecuzione delle pratiche per la emanazione del decreto del Ministero dell'industria e del commercio, di concerto con i Ministeri delle finanze e del commercio con l'estero, ai sensi dell'art. 12 della legge 7 dicembre 1951, numero 1559, e dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1956, n. 1019, per il riconoscimento dei certificati di idoneità per l'importazione di acqueviti dall'estero.

5) Atti preliminari, istruttori e di mera esecuzione delle pratiche per la concessione della autorizzazione, rilasciata dal Ministero dell'industria e del commercio, sentito il Ministero della sanità, ai sensi del regio decreto-legge 7 luglio 1927, n. 1548, e successive modificazioni ed integrazioni, per l'uso di un marchio di fabbrica per i prodotti della pesca conservati.

6) Atti preliminari, istruttori e di mera esecuzione delle pratiche per la concessione, della autorizzazione, rilasciata dal Ministero dell'industria e del commercio, di concerto con i Ministeri dell'agricoltura e delle foreste e della sanità, ai sensi dell'art. 6 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, per la produzione ed il commercio di mangimi integrati.

7) Atti preliminari, istruttori e di mera esecuzione delle pratiche per la concessione dell'autorizzazione, rilasciata dal Ministero della sanità, di concerto con i Ministeri dell'agricoltura e foreste e dell'industria e del commercio, ai sensi dell'art. 7 della legge 13 febbraio 1963, n. 281, per la produzione ed il commercio di integratori per mangimi.

8) Atti preliminari, istruttori e di mera esecuzione delle pratiche per la concessione dell'autorizzazione, rilasciata dal Ministero dell'agricoltura e foreste, di concerto con i Ministeri dell'industria e del commercio e delle finanze, ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge 11 gennaio 1956, n. 3, per la produzione e l'imbottigliamento del vermouth e degli altri aromatizzati.

9) Atti preliminari, istruttori e di mera esecuzione delle pratiche per la concessione della autorizzazione, rilasciata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministeri dell'industria e commercio, delle finanze e del commercio con l'estero, ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 11 gennaio 1956, n. 3, per la preparazione di vini aromatizzati, compresi i marsala speciali destinati all'esportazione in difformità delle norme vigenti per il mercato interno.

10) Atti preliminari, istruttori e di mera esecuzione delle pratiche per il visto, da parte del Ministero dell'industria e del commercio, ai sensi dell'art. 93 del regio decreto 1° luglio 1926, n. 1361, e successive modificazioni ed integrazioni, del documento di riconoscimento rilasciato dall'Istituto nazionale per le conserve alimentari ai propri delegati.

11) Atti preliminari, istruttori e di mera esecuzione delle pratiche per la concessione dell'autorizzazione, rilasciata dal Ministero della sanità, di concerto con il Ministero dell'industria e del commercio, ai sensi della legge 6 ottobre 1950, n. 836, e successive modificazioni ed integrazioni, per la produzione ed il commercio di estratti alimentari.

12) Atti preliminari, istruttori e di mera esecuzione delle pratiche per la concessione dell'autorizzazione, rilasciata dal Ministero dell'industria e del commercio, ai sensi della legge 9 aprile 1931, n. 916, e del decreto-legge 26 maggio 1932, n. 1174, e successive modificazioni ed integrazioni, per l'uso di un marchio di fabbrica per il cioccolato.

13) Atti preliminari, istruttori e di mera esecuzione delle richieste avanzate per modifiche dei dazi in vigore nella tariffa doganale italiana e per l'importazione di merci a condizioni daziarie agevolate, ai sensi dell'art. 2 della legge 24 dicembre 1949, n. 993, prorogata con legge 26 gennaio 1962, n. 6.

14) Atti preliminari, istruttori e di mera esecuzione delle richieste di proposte, aggiunte, modifiche e soppressioni di voci e sottovoci della tariffa doganale italiana per una migliore formulazione tecnica del loro testo e per il loro adeguamento alle esigenze commerciali, ai sensi della legge 26 gennaio 1962, n. 6, concernente la proroga della delega al Governo di sospendere o di ridurre i dazi doganali e di emanare provvedimenti per accelerare il ritmo delle modificazioni delle tariffe doganali stabilite dal Trattato istitutivo della Comunità economica europea.

15) Atti preliminari, istruttori e di mera esecuzione delle richieste di informazioni di carattere tecnico ed

economico, relative a questioni da trattare in sede comunitaria in materia di politica agricola; politica commerciale comune; disposizioni fiscali e regole di concorrenza (intese, monopoli, dumping, aiuti di Stato); dazi doganali e fiscali; negoziazioni tariffarie; formazione professionale; ravvicinamento delle legislazioni; fondo sociale europeo; trasporti; diritto di stabilimento.

16) Atti preliminari, istruttori e di mera esecuzione relativi alla assicurazione ed al funzionamento di crediti all'esportazione (legge 5 luglio 1961, n. 645).

17) Atti preliminari, istruttori e di mera esecuzione relativi a studi di mercato e ad accordi per operazioni speciali.

18) Atti preliminari, istruttori e di mera esecuzione relativi alle richieste di proposte sulla istituzione, da parte del Ministero della pubblica istruzione, di corsi professionali.

19) Atti preliminari, istruttori e di mera esecuzione ai fini della soluzione di quesiti posti dalle Camere di commercio, industria ed agricoltura, in ordine all'applicazione delle leggi 7 novembre 1949, n. 857, sulla disciplina della macinazione, e 31 luglio 1956, n. 1002, recante norme sulla panificazione.

20) Richiesta alle camere di commercio, industria ed agricoltura, e ad altri Organismi, di elementi di valutazione per l'esame dei ricorsi gerarchici e straordinari al Capo dello Stato in materia di macinazione e panificazione.

21) Trasmissione alle prefetture, per la notifica alle parti interessate, della copia dei provvedimenti adottati in materia di ricorsi per mancato rilascio di licenze di macinazione e panificazione, da parte delle Camere di commercio, industria ed agricoltura, ai sensi della legge 7 novembre 1949, n. 857.

22) Richiesta di elementi, dati e notizie in ordine all'applicazione della legge 6 ottobre 1950, n. 835 (cosiddetta legge del quinto), che prevede la riserva di un'aliquota delle forniture e lavorazioni per le Amministrazioni dello Stato in favore degli stabilimenti industriali delle Regioni del Mezzogiorno.

23) Atti preliminari, istruttori e di mera esecuzione per la concessione della autorizzazione, rilasciata dal Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero dell'industria e commercio, per la esenzione dal pagamento di dazi doganali e del diritto di licenza, ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 24 aprile 1948, n. 579, per i materiali da costruzione e per le macchine occorrenti al primo impianto od all'ampliamento od alla trasformazione degli stabilimenti industriali tecnicamente organizzati, destinati alla conservazione od alla lavorazione di prodotti ortofrutticoli nella zona agricolo-industriale di Verona.

24) Atti preliminari, istruttori e di mera esecuzione per il rilascio, da parte del Ministero dell'industria e del commercio, dei certificati previsti dall'art. 23 del decreto legislativo 24 aprile 1948, n. 579, ai fini della riduzione dell'imposta di registro e di trascrizione ipotecaria degli immobili occorrenti per l'impianto di stabilimenti industriali per la conservazione e la lavorazione di prodotti ortofrutticoli nella zona agricolo-industriale di Verona.

25) Atti preliminari, istruttori e di mera esecuzione ai sensi della legge 16 dicembre 1961, n. 1525, sulla producibilità o meno, da parte dell'industria nazionale, dei materiali da costruzione, delle macchine e di tutto quanto può occorrere per il primo impianto di stabilimento industriale tecnicamente organizzato, ai fini delle esenzioni, rilasciate dal Ministero delle finanze, dei dazi doganali a favore degli stabilimenti installati nel territorio del comune di Monfalcone e nel territorio della zona portuale Ausso-Corno in provincia di Udine.

26) Atti preliminari, istruttori e di mera esecuzione delle pratiche di esenzione fiscale, rilasciata dal Ministero delle finanze, per la registrazione di atti relativi a società operanti nel Mezzogiorno, ai sensi degli articoli 36, 37 e 38 della legge 29 luglio 1957, n. 634, e successive modificazioni ed integrazioni.

27) Atti preliminari, istruttori e di mera esecuzione sulle domande di esenzione dal pagamento dei dazi doganali, rilasciata dal Ministero delle finanze, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1598, e successive modificazioni ed integrazioni, per i materiali da costruzione e per le macchine occorrenti al primo impianto od all'ampliamento od alla trasformazione degli stabilimenti *industriali tecnicamente organizzati*, installati nel Mezzogiorno e nelle isole.

28) Atti preliminari, istruttori e di mera esecuzione dei ricorsi straordinari al Capo dello Stato per l'espropriazione di immobili da destinare ad industrie situate nel Mezzogiorno, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1598, e successive modificazioni ed integrazioni.

29) Atti preliminari, istruttori e di mera esecuzione sulle domande di esenzione dal pagamento dei dazi doganali e del diritto di licenza, rilasciata dal Ministero delle finanze, ai sensi dell'art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, per i materiali ed apparecchi occorrenti per lo sviluppo ed il riordinamento delle attrezzature didattiche e scientifiche delle Università.

30) Atti preliminari, istruttori e di mera esecuzione delle pratiche per l'autorizzazione, rilasciata dal Ministero dell'industria e del commercio, ai sensi dell'articolo 29 del regio decreto 29 novembre 1906, n. 660, per la fabbricazione e l'impiego dell'acetilene, con altre sostanze, ad alta pressione.

31) Atti preliminari, istruttori e di mera esecuzione delle pratiche per la concessione della autorizzazione, rilasciata dal Ministero dell'interno, ai sensi della legge 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni, per il trasporto e il deposito di materie chimiche tossiche, infiammabili ed esplosive.

32) Atti preliminari, istruttori e di mera esecuzione delle pratiche per la concessione della autorizzazione, rilasciata dal Ministero dell'industria e del commercio, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1957, n. 649, per la utilizzazione diretta da parte dei produttori di concentrato di minerale di zolfo.

33) Atti preliminari, istruttori e di mera esecuzione delle pratiche per la concessione dell'autorizzazione, rilasciata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, d'accordo con il Ministero dell'industria e del commercio, della sanità, delle finanze ed eventualmente di altri Ministeri, ai sensi della legge 5 luglio 1961, n. 578, per gli impianti di raffinazione di materie grasse con processi « fisici ».

34) Richiesta di notizie, dati ed elementi in ordine alla applicazione della legge 30 luglio 1959, n. 623, concernente incentivi a favore delle medie e piccole industrie.

35) Richiesta di pubblicazione, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, di atti per i quali sia prescritta tale pubblicazione.

36) Trasmissione alla Ragioneria centrale di atti soggetti a visto ed a registrazione.

37) Tutti gli altri atti preliminari, istruttori e di mera esecuzione, esclusi quelli attribuiti ad altri organi da disposizioni legislative o regolamentari.

Inoltre, i direttori di sezione ed i consiglieri di 1ª, di 2ª e di 3ª classe temporaneamente destinati a mansioni di direttore di sezione, ai sensi dell'art. 31, terzo comma, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, rilasciano copie conformi di atti e di documenti, con l'osservanza delle disposizioni contenute nell'art. 15 dello stesso testo unico.

Art. 3.

Gli adempimenti di carattere interlocutorio, le comunicazioni e le certificazioni di competenza dei consiglieri di 1ª, di 2ª e di 3ª classe, addetti alla Direzione generale della Produzione industriale, sono i seguenti:

1) Richiesta di dati e di informazioni, relativi allo andamento economico-produttivo dei singoli settori merceologici.

2) Richiesta di dati e di informazioni, in materia di risarcimento di danni di guerra e di interventi dello Stato a favore delle aziende danneggiate da eventi naturali straordinari.

3) Tutti gli altri adempimenti di carattere interlocutorio negli affari di competenze.

4) Comunicazioni agli interessati di provvedimenti adottati dall'Amministrazione per gli affari di competenza.

5) Certificazioni relative a pratiche di competenza.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per informazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 marzo 1964

Il Ministro: MEDICI

(3687)

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1964.

Scioglimento degli organi amministrativi del Monte di credito su pegno di Salerno, di 2ª categoria, con sede in Salerno.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745 ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Considerato che il commissario provvisorio del Monte di credito su pegno di Salerno, di 2ª categoria, con sede in Salerno, nominato ai sensi dell'art. 15 del citato regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279, è deceduto e che ricorrono gli estremi previsti dall'art. 57 del menzionato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni per la sottoposizione dell'anzidetto Monte alla gestione straordinaria;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Sono sciolti gli organi amministrativi del Monte di credito su pegno di Salerno, di 2ª categoria, con sede in Salerno, e lo stesso è posto in gestione straordinaria, secondo le norme di cui al titolo VII, capo II, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 marzo 1964

Il Ministro: COLOMBO

(3746)

DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 1964.

Sostituzione del commissario liquidatore della Società Elettroferroviaria Italiana in liquidazione speciale.

IL MINISTRO PER LE PARTECIPAZIONI STATALI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 28 giugno 1941 col quale la Società Elettroferroviaria Italiana fu posta in liquidazione speciale e fu nominato il Collegio dei commissari liquidatori, secondo le norme del regio decreto-legge 15 giugno 1933, n. 859, convertito nella legge 5 febbraio 1934, n. 391 e del regio decreto-legge 19 maggio 1938, n. 1479, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 93;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1952, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 61 dell'11 marzo 1952, con il quale venne disposta la sostituzione del Collegio dei commissari liquidatori con un commissario liquidatore nella persona del dott. Vincenzo Landi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 febbraio 1948, n. 51, contenente il nuovo statuto dell'Istituto per la ricostruzione industriale;

Vista la legge 22 dicembre 1956, n. 1589, istitutiva del Ministero delle partecipazioni statali;

Vista la lettera in data 16 marzo 1964, con la quale il dott. Vincenzo Landi rassegna le proprie dimissioni dalla carica conferitagli;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina di un altro commissario liquidatore in sostituzione del dottor Vincenzo Landi;

Decreta:

Il dott. Giuseppe Bruzzone è nominato commissario liquidatore della Società Elettroferroviaria Italiana in liquidazione speciale in sostituzione del dott. Vincenzo Landi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e produrrà effetto dal giorno della sua pubblicazione.

Roma, addì 20 aprile 1964

Il Ministro per le partecipazioni statali
Bo

Il Ministro per la grazia e giustizia
REALE

(3689)

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1964.

Tariffe di abbonamento per le reti telefoniche urbane per gli impianti in derivazione degli apparecchi principali e tariffe per i servizi telefonici ausiliari.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, e successive modificazioni, nonchè il regolamento approvato con regio decreto 19 luglio 1941, n. 1198;

Visti gli articoli 49 e 50 delle convenzioni, stipulate con le Società concessionarie del servizio telefonico pubblico, approvate con i decreti del Presidente della Repubblica in data 14 dicembre 1957, nn. 1405, 1406, 1407, 1409 e 28 dicembre 1957, n. 1408;

Visto il decreto ministeriale 12 dicembre 1947, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 1° marzo 1948;

Visto il decreto ministeriale 19 settembre 1959, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 235 del 30 settembre 1959;

Visto il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 1069 del 14 aprile 1964;

Decreta:

Art. 1.

Le reti urbane vengono suddivise, agli effetti della applicazione delle tariffe telefoniche, nei seguenti sette gruppi:

1° gruppo: reti con oltre 200.000 abbonati;
2° gruppo: reti con oltre 100.000 fino a 200.000 abbonati;
3° gruppo: reti con oltre 50.000 fino a 100.000 abbonati;
4° gruppo: reti con oltre 10.000 fino a 50.000 abbonati;
5° gruppo: reti con oltre 2.000 fino a 10.000 abbonati;
6° gruppo: reti con oltre 500 fino a 2.000 abbonati;
7° gruppo: reti fino a 500 abbonati.

Gli abbonati di ciascun gruppo vengono ripartiti in 5 categorie così determinate:

1ª *categoria*:

a) istituti di credito, banche e banchieri;

b) agenti di cambio, commissionari di borsa ed affini;

c) enti e società commerciali con patrimonio e con capitale di almeno 5 milioni di lire, e loro sedi secondarie; stabilimenti industriali ed opifici con oltre 100 dipendenti; agenzie gestite in economia da società di assicurazioni;

d) alberghi, caffè, ristoranti e trattorie dichiarati di categoria extra o di 1ª categoria dalle competenti autorità;

e) apparecchi in uso comune a più studi professionali separatamente intestati.

2ª *categoria*:

a) imprese individuali industriali e commerciali; enti e società commerciali, che non abbiano i requisiti previsti per l'assegnazione nella 1ª categoria, e loro sedi secondarie; stabilimenti industriali ed opifici fino a 100 dipendenti; enti assicurativi di diritto pubblico e loro agenzie; agenzie delle società di assicurazione gestite in appalto i cui gerenti stipulino in nome proprio il contratto di abbonamento e figurino esclusivamente col proprio nome sull'elenco degli abbonati;

b) studi professionali, anche se esercitì nell'abitazione;

c) amministrazioni private;

d) cliniche private;

e) alberghi, caffè, ristoranti e trattorie dichiarati di 2ª categoria dalle competenti autorità; pensioni dichiarate di 1ª categoria dalle competenti autorità;

f) confederazioni, federazioni, assicurazioni, sindacati, unioni sindacali;

g) associazioni sportive; circoli di trattenimento e simili;

h) apparecchi di portineria;

i) servizi pubblici di cui all'art. 2195 del Codice civile, gestiti dalle Regioni, dalle Provincie o dai Comuni, anche mediante aziende autonome, e che non rientrino nell'eccezione prevista per la classificazione in 5ª categoria;

l) tutti coloro che non sono compresi nelle altre categorie.

3ª *categoria*:

a) alberghi, caffè, ristoranti e trattorie non dichiarati di 1ª e 2ª categoria dalle competenti autorità; pensioni non dichiarate di 1ª categoria dalle competenti autorità; locande;

b) negozi e rivendite al minuto di generi alimentari o di abbigliamento esclusi i generi di lusso, con conduzione a tipo familiare;

c) imprese riconosciute artigiane ai sensi di legge;

d) proprietari, affittuari, che siano diretti coltivatori di fondi rustici; mezzadri;

e) professionisti esercenti nei primi tre anni dalla abilitazione alla professione.

4ª *categoria*:

a) abitazioni di privati e di professionisti che non vi abbiano studio o gabinetto di consultazione;

b) enti pubblici di assistenza, eccettuate le opere pie comprese nella 5ª categoria;

c) parrocchie e conventi;

d) istituti privati di educazione e di istruzione;

e) società di mutuo soccorso;

f) tiro a segno nazionale; Unione nazionale ufficiali in congedo; Associazione nazionale combattenti; Associazione nazionale famiglie caduti; Associazione nazionale volontari di guerra; Associazione nazionale partigiani d'Italia; Associazione nazionale partigiani « Giustizia e Libertà »; Associazioni d'arma e similari;

g) Ente nazionale assistenza lavoratori (sede centrale e direzioni provinciali);

h) amministrazioni, uffici ed enti che non possono essere compresi nella 5ª categoria per la limitazione in essa indicata.

5ª *categoria*:

a) Amministrazioni statali;

b) uffici dipendenti dalle Amministrazioni medesime;

c) enti le cui spese gravino per intero sul bilancio dello Stato (per le amministrazioni, uffici ed enti di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) vale la limitazione di cui all'articolo 13 del regio decreto 8 febbraio 1923, n. 399);

d) Amministrazioni regionali, provinciali e comunali ed uffici dipendenti dalle Amministrazioni medesime; servizi di cui all'art. 2195 del Codice civile gestiti dalle Regioni, dalle Provincie o dai Comuni anche

mediante aziende autonome, per gli apparecchi assunti in abbonamento anteriormente al 1° luglio 1925 nelle reti fino a 2.000 abbonati;

e) istituti di istruzione governativi, provinciali e comunali;

f) giornali politici e sportivi, quotidiani ed agenzie di notizie; loro direttori, vice-direttori, amministratori, redattori ordinari e corrispondenti ordinari, che esercitino come attività unica o prevalente il giornalismo;

g) opere pie legalmente riconosciute;

h) Associazione nazionale tra mutilati ed invalidi di guerra; Unione italiana ciechi;

i) alti funzionari delle Amministrazioni di Stato che per ragioni di carica hanno il loro ufficio in casa.

Le Società concessionarie di zona sono inoltre tenute ad osservare le altre facilitazioni in materia, previste dalle rispettive convenzioni all'art. 50.

Art. 2.

Per le reti, nelle quali, ai termini dell'art. 233 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, è stata o verrà introdotta la tariffa a contatore, i canoni di abbonamento per gli apparecchi principali sono stati stabiliti nella seguente misura trimestrale (il trimestre di riferimento potrà non coincidere con il trimestre solare):

Reti del 1° gruppo:

categoria	1ª	L. 9.700
»	2ª	» 6.400
»	3ª	» 4.900
»	4ª singolo	» 3.400
»	4ª duplex	» 2.100
»	5ª	» 2.000

Reti del 2° gruppo:

categoria	1ª	L. 9.400
»	2ª	» 6.200
»	3ª	» 4.700
»	4ª singolo	» 3.300
»	4ª duplex	» 2.000
»	5ª	» 1.900

Reti del 3° gruppo:

categoria	1ª	L. 9.100
»	2ª	» 6.000
»	3ª	» 4.500
»	4ª singolo	» 3.200
»	4ª duplex	» 1.900
»	5ª	» 1.800

I canoni suddetti si riferiscono ad apparecchi normali di tipo a muro.

Art. 3.

Il numero trimestrale di conversazioni urbane (comprensivo dell'abbuono per gli eventuali errori comunque originati, ma non imputabili all'utente) che gli abbonati hanno il diritto di effettuare, con il pagamento del canone indicato nel precedente art. 2, è stabilito come segue:

categoria	1ª	n. 330
»	2ª	» 220
»	3ª	» 170
»	4ª singolo	» 145
»	4ª duplex	» 145
»	5ª lettere a), b), c), d)	» 700
»	5ª lettere e), g), h)	» 200
»	5ª lettere f), i)	» 300

Per ogni conversazione urbana in più del numero sopra indicato, l'abbonato dovrà corrispondere L. 15.

E' in facoltà della Società concessionaria telefonica di concedere alle grandi utenze, previa stipulazione di appositi accordi, la forfettizzazione trimestrale dell'importo delle conversazioni urbane di supero.

Art. 4.

A partire dal 1° luglio 1964 la tariffa a contatore relativa al gruppo di appartenenza sarà applicata anche alle reti ora con tariffa a forfait di Bologna, Trieste e Venezia.

Art. 5.

I canoni trimestrali di abbonamento per gli apparecchi principali nelle reti con tariffe a forfait sono stabiliti nella seguente misura:

Reti del 3° gruppo:

categoria	1ª	L. 22.500
»	2ª	» 14.600
»	3ª	» 11.100
»	4ª singolo	» 7.600
»	4ª duplex	» 4.900
»	5ª	» 6.000

Reti del 4° gruppo:

categoria	1ª	L. 21.900
»	2ª	» 14.200
»	3ª	» 10.800
»	4ª singolo	» 7.500
»	4ª duplex	» 4.700
»	5ª	» 5.800

Reti del 5° gruppo:

categoria	1ª	L. 17.200
»	2ª	» 11.900
»	3ª	» 9.400
»	4ª singolo	» 6.500
»	4ª duplex	» 3.800
»	5ª	» 5.000

Reti del 6° gruppo:

categoria	1ª	L. 11.900
»	2ª	» 8.300
»	3ª	» 6.700
»	4ª singolo	» 4.900
»	4ª duplex	» 3.100
»	5ª	» 3.600

Reti del 7° gruppo:

categoria	1ª	L. 8.600
»	2ª	» 5.600
»	3ª	» 4.800
»	4ª	» 3.500
»	5ª	» 2.700

I canoni suddetti si riferiscono ad apparecchi normali del tipo a muro.

Art. 6.

Gli abbonati situati fuori del perimetro dell'abitato ove è ubicata la centrale cui sono direttamente collegati corrisponderanno, oltre alle tariffe dovute, un supplemento di canone trimestrale di L. 250 per ogni 200 m. (o frazione) della loro linea di collegamento oltre il limite dell'abitato, qualunque sia la categoria in cui sono classificati.

Detto supplemento, nel caso di abbonamento duplex, è ridotto alla metà ed è dovuto da ciascuno dei coutenti.

Se la centrale, cui è collegato l'abbonato, è situata fuori dal perimetro dell'abitato principale del centro di rete urbana cui essa appartiene, l'abbonato dovrà inoltre corrispondere un canone supplementare di lire 50 al trimestre per ogni tratta di 200 m. (o frazione) della lunghezza del collegamento fra detta centrale e quella principale.

Per la determinazione del perimetro dell'abitato si fa riferimento alle norme dell'Istituto Centrale di Statistica.

Art. 7.

Salvo quanto previsto dal successivo art. 8, il concorso a fondo perduto per le spese d'impianto e di trasloco, per impianti entro il perimetro dell'abitato ove è ubicata la centrale cui l'utente sarà collegato, è stabilito come segue:

COMPENSI PER IMPIANTO

Reti del 1° e 2° gruppo:

categoria 1ª	L. 70.000
» 2ª	» 48.000
» 3ª	» 39.000
» 4ª singolo	» 28.000
» 4ª duplex	» 19.000
» 5ª	» 23.000

Reti del 3° e 4° gruppo:

categoria 1ª	L. 64.000
» 2ª	» 45.000
» 3ª	» 35.500
» 4ª singolo	» 26.000
» 4ª duplex	» 18.000
» 5ª	» 20.000

Reti del 5° gruppo:

categoria 1ª	L. 49.500
» 2ª	» 38.000
» 3ª	» 31.000
» 4ª singolo	» 21.500
» 4ª duplex	» 14.000
» 5ª	» 18.000

Reti del 6° gruppo:

categoria 1ª	L. 37.500
» 2ª	» 26.000
» 3ª	» 20.500
» 4ª singolo	» 18.500
» 4ª duplex	» 11.500
» 5ª	» 13.500

Reti del 7° gruppo:

categoria 1ª	L. 32.000
» 2ª	» 19.000
» 3ª	» 17.000
» 4ª	» 13.000
» 5ª	» 10.000

COMPENSI PER TRASLOCO

Reti del 1°, 2°, 3° e 4° gruppo:

categoria 1ª	L. 30.000
» 2ª	» 30.000
» 3ª	» 30.000
» 4ª singolo	» 20.000
» 4ª duplex	» 14.000
» 5ª	» 15.000

Reti del 5° gruppo:

categoria 1ª	L. 25.000
» 2ª	» 25.000
» 3ª	» 25.000
» 4ª singolo	» 16.000
» 4ª duplex	» 11.000
» 5ª	» 12.000

Reti del 6° gruppo:

categoria 1ª	L. 25.000
» 2ª	» 25.000
» 3ª	» 25.000
» 4ª singolo	» 16.000
» 4ª duplex	» 11.000
» 5ª	» 9.000

Reti del 7° gruppo:

categoria 1ª	L. 25.000
» 2ª	» 25.000
» 3ª	» 25.000
» 4ª	» 16.000
» 5ª	» 7.000

Per gli impianti fuori del perimetro dell'abitato ove è ubicata la centrale di competenza è dovuta, oltre al suddetto concorso per le spese di impianto o trasloco, una quota supplementare pari al 25 % del costo del tratto di linea tra detto perimetro e la sede dell'utenza.

Detta quota, nel caso di collegamenti duplex, è ridotta alla metà e si applica a ciascuno dei coutenti.

Art. 8.

I compensi di impianto e di trasloco in locali ove esista impianto telefonico in funzione o dismesso da altro abbonato da non oltre due mesi dalla data di presentazione della domanda di impianto o di trasloco sono pari alla metà di quelli rispettivamente previsti al precedente art. 7.

Il suddetto compenso ridotto di trasloco si applica anche nel caso di subentro.

Art. 9.

I canoni di abbonamento dovuti alle Società concessionarie per ciascun apparecchio in derivazione interna da apparecchi principali, qualunque ne sia il numero complessivo, sono stabiliti nella seguente misura trimestrale:

a) nelle reti con tariffa a contatore:

abbonati di 1ª categoria	L. 1.300
» di 2ª e 3ª categoria	» 1.000
» delle altre categorie	» 800

b) nelle reti con tariffa a forfait dei gruppi dal 3° al 5°:

abbonati di 1ª categoria	L. 1.800
» di 2ª e 3ª categoria	» 1.400
» delle altre categorie	» 1.100

c) nelle reti con tariffa a forfait dei gruppi 6° e 7°:

abbonati di 1ª categoria	L. 1.500
» di 2ª e 3ª categoria	» 1.100
» delle altre categorie	» 900

Il canone di abbonamento trimestrale per gli apparecchi, oltre il primo, su impianti a spina è stabilito nella misura di L. 300.

Nessun canone di abbonamento è dovuto per gli apparecchi interni non utilizzabili per effettuare comunicazioni con la rete esterna.

Art. 10.

I canoni trimestrali di manutenzione e noleggio dovuti alle Società concessionarie per i seguenti tipi di impianto supplementare, installati dalle Società stesse, sono stabiliti nelle misure sotto indicate:

a) derivazione interna semplice (compreso il commutatore) . . . . L. 975

b) suoneria, ricevitori, commutatori, ed organi analoghi per ciascuno . . . . » 255

c) presa a spina supplementare . . . » 450

d) apparecchio oltre il primo su impianti a spina . . . . » 840

e) apparecchio da tavolo di tipo normale, principale o derivato . . . . » 330

Il contributo spese impianto o trasloco, per gli impianti considerati nel comma precedente, è stabilito nella misura dell'80% dell'importo annuo complessivamente dovuto per abbonamento, manutenzione e noleggio per una linea interna di lunghezza fino a 15 m.

Art. 11.

Per gli impianti supplementari di proprietà degli utenti o presi a nolo da installatori privati o per gli impianti della Società concessionaria telefonica di tipo diverso da quelli indicati al precedente art. 10, è dovuto alla Società concessionaria un canone trimestrale di manutenzione stabilito nella seguente misura:

a) impianti intercomunicanti:

per ogni apparecchio abilitato a corrispondere con la rete pubblica . . L. 1.350

per ogni apparecchio non abilitato . » 750

b) impianti a centralino automatico:

per ogni apparecchio con inserzione diretta sulla rete pubblica . . L. 1.450

per ogni altro apparecchio . . . » 1.260

c) impianti a centralino manuale:

per ogni apparecchio con inserzione diretta sulla rete pubblica . . . . . L. 1.260

per ogni altro apparecchio . » 825

d) derivazione interna semplice (escluso il commutatore) . » 465

e) suonerie, ricevitori, commutatori ed organi analoghi, per ciascuno » 135

f) presa a spina supplementare . » 210

g) apparecchio oltre il primo su impianto a spina . . . . » 390

h) apparecchio da tavolo di tipo normale » 120

Qualora l'abbonato abbia ottenuto l'autorizzazione a provvedere direttamente alla manutenzione dell'impianto supplementare è dovuto il seguente canone trimestrale a titolo di sorveglianza tecnica per ogni derivazione abilitata:

di impianti intercomunicanti . . . . L. 270

» » a centralino automatico . » 250

» » a centralino manuale . . » 210

Art. 12.

Le derivazioni esterne in via normale non sono ammesse. Nelle reti policentriche o con sottocentrali le derivazioni esterne potranno essere concesse soltanto entro i limiti della zona di competenza della centrale o sottocentrale alla quale è collegato l'apparecchio principale.

Il canone trimestrale per ogni apparecchio in derivazione esterna, quando entrambi gli estremi della linea sono compresi nell'abitato in cui è ubicata la centrale, è stabilito come segue:

a) per le reti a contatore:

I Gruppo - canone della stessa categoria dell'apparecchio principale del III gruppo a forfait aumentato del 10%;

II Gruppo - canone della stessa categoria dell'apparecchio principale del III gruppo a forfait aumentato del 5%;

III Gruppo - canone della stessa categoria dell'apparecchio principale dello stesso gruppo a forfait;

b) per le reti a forfait:

canone dell'apparecchio principale della stessa categoria e dello stesso gruppo.

Il canone trimestrale per ogni apparecchio in derivazione esterna, quando uno od entrambi gli estremi della linea non sono compresi nell'abitato in cui è ubicata la centrale, è stabilito nella misura prevista nel comma precedente maggiorata di L. 250 per ogni 200 metri (o frazione) della lunghezza della o delle linee fuori abitato.

Il compenso per l'impianto delle derivazioni esterne è fissato nella misura dell'80% del canone annuo complessivo; qualora uno o entrambi gli estremi della linea non risultino compresi nell'abitato in cui è ubicata la centrale, è dovuto inoltre un compenso pari al 25% del costo della o delle linee esterne al predetto abitato.

Art. 13.

Per ogni collegamento diretto ad una centrale interurbana non compresa nell'ambito di una rete urbana il canone trimestrale di abbonamento è stabilito nella misura di L. 4.200, cui va aggiunto un supplemento di L. 1.850 per il primo chilometro (o frazione) della linea e di L. 370 per ogni 200 metri (o frazione) della lunghezza della linea oltre il primo chilometro.

Il compenso per l'impianto di cui al comma precedente è pari al costo effettivo dell'impianto stesso.

Art. 14.

Per ogni collegamento diretto ad una centrale interurbana compresa nell'ambito di una rete urbana il canone base trimestrale di abbonamento è stabilito nella misura seguente:

I Gruppo	L. 29.700
II »	» 28.350
III »	» 27.000
IV »	» 26.280
V »	» 20.640
VI »	» 14.280
VII »	» 10.320

Oltre al predetto canone sono dovute:

a) per manutenzione della linea nell'ambito della rete di distribuzione:

L. 1.250 trimestrali per il primo chilometro (o frazione) della linea stessa più L. 250 per ogni 200 metri (o frazione) oltre il primo chilometro;

b) per manutenzione della eventuale linea di giunzione:

L. 2.250 per il primo chilometro (o frazione) della linea stessa più L. 450 per ogni 200 metri (o frazione) oltre il primo chilometro.

Il compenso di impianto è pari al costo effettivo dell'impianto stesso.

Art. 15.

La tariffa da corrispondere per le commissioni telefoniche ordinarie è fissata per ogni commissione in L. 250.

Art. 16.

Le disposizioni del presente decreto, che sostituiscono quelle contenute nel decreto ministeriale 19 settembre 1959, si applicano dal 1° maggio 1964 salvo la decorrenza stabilita nell'art. 4.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 aprile 1964

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni: RUSSO

Il Ministro per il tesoro: COLOMBO

Il Ministro per l'industria e il commercio: MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 aprile 1964
Registro n. 16 Poste, foglio n. 171. — ANZALONE

(3801)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Circolare n. 1070 del 14 aprile 1964. Ratifica di provvedimenti di Giunta

Con circolare n. 1070 del 14 aprile 1964, è stata data comunicazione della seguente decisione adottata dal Comitato interministeriale dei prezzi.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363; i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896. e successive disposizioni;

Visti i provvedimenti adottati in data 24 febbraio 1964 e 24 marzo 1964 dalla Giunta in via di urgenza ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 15 settembre 1947, n. 896;

Decide

di ratificare, agli effetti del citato art. 3, i seguenti provvedimenti adottati dalla Giunta:

1) Provvedimento n. 1063 del 24 febbraio 1964, riguardante i prezzi dei prodotti petroliferi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 24 febbraio 1964;

2) Provvedimento n. 1064 del 24 marzo 1964, riguardante i prezzi della carne congelata, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 28 marzo 1964;

3) Provvedimento n. 1065 del 24 marzo 1964, riguardante i prezzi dei carboni fossili, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 28 marzo 1964;

4) Provvedimento n. 1066 del 24 marzo 1964, riguardante la Cassa conguaglio prezzo dello zucchero d'importazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 28 marzo 1964;

5) Provvedimento n. 1067 del 24 marzo 1964, riguardante i prezzi delle specialità medicinali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 21 aprile 1964.

Roma, addì 14 aprile 1964

p. Il presidente
Il Ministro delegato: MEDICI

(3728)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Rettifiche apportate a precedenti decreti di ricompense al valor militare

Decreto presidenziale 14 febbraio 1964
registrato alla Corte dei conti, addì 3 aprile 1964
registro n. 32 Difesa-Esercito, foglio n. 31

I seguenti decreti relativi a concessioni di ricompense al valor militare sono rettificati come qui di seguito indicato:

Regio decreto 27 dicembre 1941, registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 1942, registro n. 4 Guerra, foglio n. 149, Bollettino ufficiale 1942, dispensa 26, pagina 1834:

Annibale Amos, di Alessandro e fu Carosi Natalina, da Amatrice (Rieti), caporale 139° Reggimento fanteria. Il cognome viene così rettificato: Aniballi.

Decreto 13 ottobre 1946, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 1946, registro n. 16 Guerra, foglio n. 162, Bollettino ufficiale 1946, dispensa 32, pagina 3572:

Benedetti Enrico, fu Patrizio e fu Ranzi Agostina, da Gravozzano (Viterbo), ardito 68° Reggimento fanteria, IX battaglione d'assalto. Il nome viene così rettificato: Erigo. Inoltre il luogo di nascita è Gavorrano (Grosseto).

Decreto presidenziale 20 giugno 1963, registrato alla Corte dei conti il 9 agosto 1963, registro n. 54 Difesa-Esercito, foglio n. 301, Bollettino ufficiale 1963, dispensa 38, pagina 3282:

D'Addario Fiorangelo, da Pietranico (Teramo), sergente maggiore. Il cognome viene così rettificato: Di Addario.

Decreto luogotenenziale 2 agosto 1917, registrato alla Corte dei conti il 24 agosto 1917, registro n. 57 Guerra, foglio n. 68, Bollettino ufficiale 1917, dispensa 60, pagina 4995:

Tommasi Arcangelo, da Castel Viscardo (Perugia), carabiniere addetto Comando Reggimento fanteria, n. 19716 di matricola. Il cognome viene così rettificato: Tomassi.

Regio decreto 28 settembre 1919, registrato alla Corte dei conti il 18 ottobre 1919, registro n. 149 Guerra, foglio n. 77, Bollettino ufficiale 1919, dispensa 91, pagina 5714:

Tommasi Arcangelo, da Castel Viscardo (Perugia), vice brigadiere II Sezione mobilitata carabinieri reali, n. 19716 di matricola. Il cognome viene così rettificato: Tomassi.

Regio decreto 18 novembre 1920, registrato alla Corte dei conti il 5 gennaio 1921, registro n. 189 Guerra, foglio n. 122, Bollettino ufficiale 1920, dispensa 93, pagina 5181:

Tommasi Arcangelo, da Castel Viscardo (Perugia), carabiniere II Sezione carabinieri reali, n. 19716 di matricola. Il cognome viene così rettificato: Tomassi.

Decreto presidenziale 4 settembre 1962, registrato alla Corte dei conti il 13 novembre 1962, registro n. 80 Difesa-Esercito, foglio n. 162, Bollettino ufficiale 1962, dispensa 50, pagina 4303:

Spalvieri Gaetano, da Giulianova (Teramo), classe 1913, sottotenente 90° Reggimento fanteria « Cosseria », viene rettificato in: Spalvieri Gaetano, nato a Venarotta (Ascoli Piceno) il 6 agosto 1921.

(3525)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Restrizioni all'esercizio della pesca del luccio nella provincia di Perugia

Con decreto ministeriale 16 aprile 1964, è stato disposto che, nella provincia di Perugia, è, in ogni tempo, vietata la pesca, la compra-vendita, la detenzione e lo smercio nei pubblici esercizi del luccio (*Esox lucius. Linn*) che non abbia raggiunta la lunghezza di centimetri trenta.

Salve le eccezioni previste dal regolamento per la pesca fluviale e lacuale, approvato con regio decreto 22 novembre 1914, n. 1486, è vietata, nella provincia di Perugia, la pesca del luccio (*Esox lucius. Linn*) di lunghezza superiore ai centimetri trenta, dalle ore 12 del 15 febbraio alle ore 12 del 15 marzo.

Durante tale periodo, nella provincia di Perugia, è vietato il commercio, il trasporto e lo smercio nei pubblici esercizi di detta specie ittica, allo stato fresco, eccezione fatta per i tre giorni successivi alle ore 12 del 15 febbraio.

I contravventori alle disposizioni contenute nel presente decreto saranno perseguiti a norma di legge.

(3704)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE V-B

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di marzo 1964

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di marzo 1964 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

	Dal 1º luglio 1963 al 31 marzo 1964			
	incassi (in milioni di lire)		pagamenti (in milioni di lire)	
FONDO DI CASSA AL 30 GIUGNO 1963		4.376		
Gestione di bilancio				
Entrate e spese di bilancio:				
effettive — competenza	3.571.077		2.995.364	
effettive — residui	221.323		806.366	
Totale		3.792.400		3.801.730
per movimento di capitali — competenza	206.721		110.175	
per movimento di capitali — residui	12.913		18.949	
Totale		219.634		129.124
Gestione di Tesoreria				
In conto debiti di Tesoreria:				
Debito fluttuante	3.673.055		3.495.650	
Conti correnti	14.753.198		14.849.508	
Incassi da regolare	1.404.409		1.414.482	
Altre gestioni	6.465.621		6.151.966	
Totale		26.296.283		25.911.606
In conto crediti di Tesoreria:				
Crediti per operazioni di portafoglio	928		1.193	
Pagamenti da regolare	290.907		307.270	
Altri crediti	12.407.232		12.853.488	
Titoli da realizzare	1.135		1.098	
Totale		12.700.202		13.163.049
Totale generale incassi e pagamenti		43.012.895		43.005.509
Fondo di cassa al 31 marzo 1964		—		7.386
Totale a pareggio		43.012.895		43.012.895

SITUAZIONE DEL TESORO

	al 31 marzo 1964 (in milioni di lire)		
FONDO DI CASSA		7.386	
Crediti di Tesoreria			
Crediti per operazioni di portafoglio	273		
Pagamenti da regolare	179.027		
Altri crediti	1.613.663		
Titoli da realizzare	207		
Totale crediti		1.793.170	
In complesso			1.800.556
Debiti di Tesoreria			
Debito fluttuante	4.022.188		
Conti correnti	764.632		
Incassi da regolare	73.041		
Altre gestioni	663.741		
Totale debiti			5.523.602
Situazione del Tesoro (passività)			3.723.046

Circolazione di Stato (metallica) al 31 marzo 1964 L. 111.694 milioni

L'ispettore generale: P. CARBONE

Il direttore generale del Tesoro: G. STAMMATI

(3800)

BANCA D'ITALIA

CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO L. 300.000 000

SITUAZIONE AL 31 MARZO 1964
PROVVISORIA

ATTIVO

Voce		Importo
Oro in cassa	L.	1 000 000 000 000 —
Cassa	»	28.566.461.687 —
Portafoglio su piazze italiane	»	986 971.257.873 —
Effetti ricevuti per l'incasso	»	200.493.963 —
Anticipazioni	»	405 142.978.387 —
Prorogati pagamenti alle Stanze di compensazione	»	60 850.315.000 —
Disponibilità in divisa all'estero	»	64 378 654.352 —
Ufficio Italiano dei Cambi - Conto corrente	»	1 497 774 859.893 —
Titoli dello Stato o garantiti dallo Stato	»	146.238.809 183 —
Immobili per gli uffici	»	1 —
Debitori diversi	»	345 227 326 454 —
Anticipazioni al Tesoro - Straordinarie	»	410 000.000.000 —
Conto corrente del Tesoro per il servizio di Tesoreria	»	477.458.147.018 —
Servizi diversi per conto dello Stato	»	13 582 633.016 —
Spese	»	8 729 349 676 —
	L.	5.445.121.286.503 —
Depositi in titoli e valori diversi	»	4.200 490 358.320 —
	L.	9.645.611.644.823 —
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»	8.886 623 —
TOTALE GENERALE	L.	9.645.620.531.446 —

PASSIVO

Voce		Importo parziale	Importo
Circolazione	L.		3.432.744.904.000 —
Vaglia cambiari, assegni ed altri debiti a vista della Banca	»		29.771.444.822 —
Depositi in conto corrente liberi	»		54.040.211.873 —
Conti correnti vincolati	»		1.324.548.538.731 —
Creditori diversi	»		586.439.103.526 —
Saldo rendite e spese del precedente esercizio, prima delle scritturazioni di chiusura	»		656.033.549 —
Rendite del corrente esercizio	»		8.850.428.834 —
	L.		5.437.050.665.335 —
Capitale sociale	L.	300.000.000 —	
Fondo di riserva ordinario	»	5.081.888.246 —	
Fondo di riserva straordinario	»	2.688.732.922 —	
			8.070.621.168 —
	L.		5.445.121.286.503 —
Depositanti	»		4.200.490.358.320 —
	L.		9.645.611.644.823 —
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		8.886.623 —
TOTALE GENERALE	L.		9.645.620.531.446 —

(3799)

Il Governatore: CARLI

p. Il Ragioniere Generale: FALSINI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del commissario straordinario e dei membri del Comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno di Salerno, di 2ª categoria, con sede in Salerno.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745 ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 31 marzo 1964, con il quale sono stati sciolti gli organi amministrativi del Monte di credito su pegno di Salerno, di 2ª categoria, con sede in Salerno, e lo stesso è stato posto in gestione straordinaria secondo le norme di cui al titolo VII, capo II, del menzionato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Considerato che occorre provvedere alla costituzione degli organi dell'amministrazione straordinaria;

Dispone:

Il dott. Raffaele Cataldo è nominato commissario straordinario del Monte di credito su pegno di Salerno, di 2ª categoria, con sede in Salerno, ed i signori dott. Franco Capuccio, dott. Giuseppe D'Agostino e rag. Gaetano Squillante sono nominati membri del Comitato di sorveglianza del Monte medesimo, con i poteri e le attribuzioni cotemplate dalle norme di cui al titolo VII, capo II, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 aprile 1964

Il Governatore: CARLI

(3747)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi a cattedre universitarie per l'anno 1964

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238;

Vista la legge 18 dicembre 1952, n. 2754;

Visto il decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 311;

Vista la legge 20 marzo 1964, n. 115;

Sentita la Sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Sono banditi i seguenti concorsi a cattedre universitarie nelle Facoltà appresso indicate:

Facoltà di Giurisprudenza

Diritto penale - Messina.

Facoltà di Medicina e chirurgia

Urologia - Catania.
Dermatologia sperimentale - Palermo.

Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali

Botanica - Cagliari.

Facoltà di Farmacia

Farmacologia e farmacognosia - Trieste.

Art. 2.

Coloro che intendano partecipare ai concorsi predetti sono tenuti a farne domanda a questo Ministero (Direzione generale istruzione universitaria - Divisione prima) entro il 30 giugno 1964.

Nella domanda, da redigersi in carta legale da L. 200, (All. 1), il candidato dovrà dichiarare, sotto la sua personale responsabilità:

1) il nome, il cognome;
2) la data e il luogo di nascita;
3) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di essere equiparato ai cittadini dello Stato in quanto italiano non appartenente alla Repubblica;
4) il Comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
5) di non aver riportato condanne penali, indicando in caso contrario quali condanne abbia riportato.

Nella domanda dovrà essere indicato il preciso domicilio che il candidato elegge ai fini del concorso. Ogni eventuale variazione del domicilio stesso dovrà essere tempestivamente comunicata.

Le domande dovranno essere firmate dai candidati. La firma sarà autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del candidato. Per gli impiegati statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale i candidati prestano servizio.

La domanda dovrà essere corredata:

1) di qualsiasi documento che sia ritenuto utile ai fini del concorso;
2) delle notizie sulla operosità scientifica e sulla carriera didattica, in sei copie;
3) di un elenco, in sei copie, di tutti i documenti e pubblicazioni che si presentano per il concorso.

I candidati che prendono parte a più concorsi dovranno presentare tante domande separate, facendo gli opportuni riferimenti.

Entro il successivo termine del 31 luglio 1964, i candidati devono far pervenire le pubblicazioni, allegandovi un elenco, in duplice copia, delle pubblicazioni medesime.

I candidati che si trovino all'estero potranno essere ammessi al concorso qualora presentino la domanda, vistata dalle competenti autorità consolari, entro il termine del 30 giugno 1964, salvo a presentare le pubblicazioni entro il 31 agosto 1964.

Sui pacchi e sulle casse con cui vengono rimesse le pubblicazioni dovrà essere indicato il cognome e il nome del candidato e il concorso al quale si riferiscono.

Sono accettati soltanto i lavori pubblicati, intendendosi per lavori pubblicati soltanto quelli per i quali gli stampatori abbiano adempiuto agli obblighi prescritti dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660.

Le pubblicazioni devono essere presentate possibilmente in sei copie. I candidati che prendono parte a più concorsi devono presentare, nel proprio interesse, le pubblicazioni in adeguato numero di copie perchè possano essere rimesse a ciascun commissario.

Non saranno ammessi al concorso coloro che faranno pervenire le domande dopo il termine del 30 giugno 1964, anche se le domande siano state presentate, in tempo utile, alle autorità locali o agli uffici postali e ferroviari: nè saranno accettate, dopo il termine del 31 luglio 1964, le pubblicazioni.

Il termine per la presentazione delle domande e delle pubblicazioni non verrà, in alcun caso, prorogato.

Non è consentito fare riferimento a documenti e pubblicazioni che siano stati presentati presso altre Amministrazioni.

Art. 3.

I candidati che risulteranno nelle terne dei vincitori dei concorsi banditi con il presente decreto riceveranno comunicazione diretta dal Ministero con lettera raccomandata.

Nel termine di giorni trenta dalla data di comunicazione dell'esito favorevole del concorso i vincitori dovranno far pervenire a questo Ministero (Direzione generale istruzione universitaria - Division prima), i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato rilasciato dal Comune di residenza comprovante che il vincitore è cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

3) certificato generale rilasciato dal casellario giudiziale;

4) certificato medico da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed è esente da difetti ed imperfezioni che possono comunque influire sul rendimento del servizio, con l'indicazione dell'avvenuto accertamento sierologico ai sensi dell'art. 7 della legge 27 luglio 1956, n. 837;

5) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune nel quale il vincitore ha avuto la residenza nell'ultimo triennio;

6) certificato da cui risulti che il vincitore gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcune delle cause che, a termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso.

I documenti predetti dovranno essere tutti conformi alle leggi sul bollo: quelli di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6), devono essere, inoltre, di data non anteriore di oltre tre mesi rispetto alla data della comunicazione relativa all'esito del concorso.

7) I vincitori che hanno famiglia a carico, dovranno, inoltre, presentare la copia dello stato di famiglia rilasciato dal Comune di residenza.

Il vincitore che ricopra un posto nell'Amministrazione dello Stato è dispensato dal presentare i documenti di cui ai numeri: 2), 3), 5) e 6); deve, invece, presentare un certificato in carta bollata dell'autorità dalla quale dipende, attestante che egli trovasi in attività di servizio insieme al certificato di nascita e, se coniugato, allo stato di famiglia.

Roma, addì 23 aprile 1964

Il Ministro: GUI

(Fac-simile)

(Modello della domanda,
carta bollata da L. 200)

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione 1ª — ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . . il . . . residente in . . . via . . . . n. . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per la cattedra di .

Ai sensi del decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368, il sottoscritto dichiara:

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (1);

di non aver riportato condanne penali . . (2).

Il sottoscritto dichiara, sotto la sua personale responsabilità, che quanto su affermato corrisponde a verità e si obbliga a comprovarlo mediante la presentazione dei prescritti documenti nei termini e con le modalità stabilite nel decreto con il quale sono stati banditi i concorsi a cattedre universitarie per l'anno 1964.

Il sottoscritto unisce alla presente domanda:

a) notizie, in sei copie, sull'operosità scientifica e sulla carriera didattica;

b) elenco, in sei copie, di tutti i documenti; ad elenco, in sei copie, delle pubblicazioni che separatamente, vengono inviate al Ministero.

Roma. . . . . . .

Firma (3) . . . .

Indirizzo . . . .

---

(1) Indicare eventualmente i motivi della mancata iscrizione o cancellazione.

(2) Indicare eventualmente le condanne penali che siano state riportate.

(3) La firma deve essere autenticata a norma dell'art. 2 del bando di concorso.

(4) Per i candidati residenti all'estero le cui firme vengano autenticate dalle autorità consolari la firma dell'autorità medesima dovrà essere legalizzata dal Ministero degli affari esteri.

(3744)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Concorso a trecento posti di operaio dello Stato nella Amministrazione militare marittima di cui duecentocinquanta di 1ª categoria e cinquanta di 2ª categoria.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, che approva il regolamento sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regolamento speciale per i salariati della Marina militare, approvato con decreto ministeriale 20 ottobre 1925, e successive modificazioni;

Viste le leggi 3 giugno 1950, n. 375, e 5 marzo 1963, n. 367, sull'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra;

Viste le leggi 15 luglio 1950, n. 539, e 24 febbraio 1953, n. 142, sull'assunzione obbligatoria degli invalidi per servizio e degli orfani dei caduti per servizio, nonchè la legge 3 aprile 1958, n. 474;

Vista la legge 26 febbraio 1952, n. 67, che reca norme sullo stato giuridico dei salariati dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, contenente norme per la presentazione dei documenti nei pubblici concorsi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, relativo al conglobamento totale del trattamento economico del personale statale;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, e la legge 18 marzo 1958, n. 228, recanti nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 365, concernente provvidenze in favore degli orfani di guerra;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90, sullo stato giuridico degli operai dello Stato;

Vista la legge 5 ottobre 1962, n. 1539, recante provvedimenti in favore dei mutilati e invalidi civili;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1963, n. 9665, registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 1964, registro n. 7, foglio n. 45, che stabilisce la tabella organica degli operai di ruolo dell'Amministrazione della Marina militare;

Considerata la opportunità di ricoprire in parte le vacanze verificatesi nella tabella organica degli operai di ruolo di 1ª e 2ª categoria, in relazione alle esigenze funzionali dell'Amministrazione militare marittima di carattere più immediato;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso a trecento posti di operaio dello Stato, di cui duecentocinquanta di 1ª categoria e cinquanta di 2ª categoria nell'Amministrazione militare marittima, ripartiti per le qualifiche di mestiere e per le sedi indicate nell'allegato *A*.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, salvo quanto stabilito dal successivo art. 3;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica al lavoro ed al servizio.

Gli aspiranti alla nomina dovranno dimostrare di aver compiuto gli studi di istruzione obbligatoria.

Non potranno conseguire, in nessun caso, la nomina ad operaio coloro che abbiano riportato una delle condanne indicate nell'art. 85 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 nonchè coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati dal lavoro da una pubblica Amministrazione.

I requisiti prescritti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente decreto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Art. 3.

Il limite massimo di età di cui all'art. 2, lettera *b*), è elevato, ai sensi delle vigenti disposizioni:

1) ad anni trentanove per coloro che abbiano conseguito ricompense al valore militare (art. 17 del regio decreto-legge 8 gennaio 1926, n. 48);

2) ad anni quaranta per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato in qualità di militari, ovvero come militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43, o della guerra di liberazione ed infine per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati in territorio nemico, per i profughi della Libia, dell'Africa orientale e dei territori di confine; per coloro che, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Per i colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178, purchè complessivamente gli aspiranti non superino i quaranta anni di età;

3) ad anni 55 per i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi civili, ovvero per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948.

Il limite massimo di anni 35 di età è elevato, inoltre:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) purchè complessivamente non si superino i quaranta anni.

Si prescinde dal limite massimo di età:

per coloro che già rivestono la qualifica di impiegati od operai di ruolo dello Stato;

per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, già in carriera continuativa e cessati dal servizio a domanda o d'autorità, in applicazione delle leggi sulla riduzione degli organici e non reimpiegati, contemporaneamente, come civili, presso le Amministrazioni dello Stato.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 200 e nella forma rispettivamente indicata nei due schemi annessi al presente decreto (allegato *B*, per gli aspiranti estranei all'Amministrazione dello Stato ed allegato *C*, per gli aspiranti in atto già operai di ruolo dello Stato) dovrà pervenire al Ministero della difesa-Marina (Direzione generale del personali civili e degli affari generali - Divisione salariati - Sezione 3ª, Roma), entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. La data di ricezione della domanda è stabilita dal timbro di arrivo apposto sulla medesima dal Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute al Ministero dopo il termine sopraindicato, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare:

1) il cognome e nome;

2) la data ed il luogo di nascita;

3) la qualifica di mestiere (esclusivamente fra quelle indicate nell'allegato *A*) per la quale intende concorrere, nonchè la relativa categoria.

Qualora il candidato intenda concorrere per più qualifiche di mestiere, dovrà produrre separate domande;

4) il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

6) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) gli eventuali titoli che diano diritto alla elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso, nonchè a preferenza nell'assunzione;

8) di essere cittadino italiano;

9) di essere in possesso del titolo di studio comprovante il compimento degli studi di istruzione obbligatoria (licenza della quinta elementare).

Nella domanda stessa l'aspirante dovrà altresì:

a) indicare il suo preciso recapito e il Comune di attuale residenza.

Il Ministero della difesa-Marina non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni fornite od omesse informazioni di variazioni dell'indirizzo indicato sulla domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili al Ministero stesso;

b) dichiarare se ha avuto o no precedenti rapporti di impiego o di lavoro con una pubblica Amministrazione e, in caso affermativo, le cause di risoluzione dei rapporti stessi.

La firma che l'aspirante apporrà in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui egli risiede.

Per i dipendenti statali, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale essi prestano servizio

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Le domande che perverranno, comunque, incomplete delle notizie e dichiarazioni sopra enunciate ovvero prive di autentica della firma non saranno prese in considerazione.

Art. 5.

I requisiti che danno titolo di preferenza nell'assunzione, anche se vengano ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, debbono essere documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 8.

Art. 6.

I candidati ammessi al concorso saranno sottoposti ad una prova d'arte o ad un esperimento pratico in relazione al mestiere prescelto.

Detta prova d'arte (o esperimento pratico) si svolgerà nelle sedi che il Ministero si riserva di stabilire e nei giorni che verranno tempestivamente comunicati ai candidati ammessi.

La prova o l'esperimento anzidetti non si intenderanno superati se il candidato avrà riportato una votazione inferiore a 16/20.

I risultati di tali prove od esperimenti serviranno di base per la formazione della graduatoria di merito.

Art. 7.

La Commissione per l'accertamento dell'abilità professionale dei candidati sarà nominata con decreto ministeriale. Essa sarà composta da un ufficiale superiore, presidente, e da due impiegati civili, membri. Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera di concetto.

Art. 8.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata per ciascuna qualifica di mestiere in base alla votazione riportata nella prova d'arte (o esperimento pratico) di cui al precedente art. 6, tenuto conto dei titoli di preferenza stabiliti dalle norme vigenti.

All'uopo, i candidati che avranno superato la prova suindicata e che intendano far valere i titoli di preferenza ai quali abbiano diritto dovranno produrre, entro il termine perentorio di giorni venti dalla data di ricezione dell'apposita comunicazione che ad essi sarà fatta dal Ministero, i documenti — redatti nelle prescritte forme — che attestino il possesso di tali titoli.

Entro lo stesso termine dovrà essere presentato un certificato medico di parte attestante la idoneità fisica al lavoro in relazione alla qualifica di mestiere per cui il candidato concorre.

Art. 9.

La graduatoria è approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione al lavoro e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 10.

I candidati dichiarati vincitori, prima della nomina, saranno sottoposti a visita medica da parte dell'Amministrazione, al fine di accertare la loro idoneità fisica in relazione al mestiere che debbono esercitare.

Il giudizio di non idoneità fisica del candidato, pronunciato dall'apposita Commissione medica composta a norma dell'art. 12 del regolamento speciale per i salariati della Marina militare, approvato con decreto ministeriale 20 ottobre 1925, comporta la perdita del diritto da parte del candidato a conseguire la nomina.

Art. 11.

Le spese di viaggio e di soggiorno che i concorrenti dovranno eventualmente sostenere per sottoporsi a prova d'arte o ad esperimento pratico, ovvero ad accertamenti sanitari, sono a carico dei concorrenti stessi.

Art. 12.

I candidati dichiarati vincitori del concorso e riconosciuti fisicamente idonei dovranno far pervenire al Ministero della difesa-Marina (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali - Divisione salariati - Sezione 3ª, Roma), entro il termine perentorio di 20 (venti) giorni dalla data di ricezione della apposita comunicazione che ad essi sarà fatta dal Ministero, i seguenti documenti:

A) certificato di compimento degli studi d'istruzione obbligatoria in originale o copia notarile autenticata, su carta da bollo da L. 200;

B) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita rilasciato su carta bollata da L. 200;

C) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza;

D) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

E) certificato del casellario giudiziale su carta bollata da L. 200 rilasciato dalla Procura della Repubblica competente. Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale;

F) documento militare:

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto del foglio matricolare in bollo da L. 200;

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

2) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 200, rilasciato dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 200, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 200, rilasciato dal commissario di leva di Stato e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati, infine, che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre, ovvero analogo certificato rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alle liste di leva marittima.

I concorrenti che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno comprovare di aver titolo a tale beneficio, trasmettendo, a seconda dei casi, i relativi documenti.

I documenti di cui alle lettere C), D) ed E) debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 13.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per il periodo di mesi sei.

Agli assunti in prova verrà rimborsato il prezzo del biglietto di seconda classe per il viaggio dal Comune di residenza alla sede assegnata.

Art. 14.

L'Amministrazione, in relazione alle esigenze di servizio, si riserva di destinare i vincitori del concorso per talune qualifiche di mestiere anche a bordo di navi della Marina militare.

I vincitori del concorso hanno l'obbligo di assumere servizio entro il termine che sarà loro indicato.

Coloro che senza giustificato motivo — da valutarsi dalla Amministrazione — non assumano servizio entro il termine fissato decadranno dalla nomina.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° febbraio 1964

p. *Il Ministro*: GUADALUPI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 marzo 1964
Registro n. 18 Difesa-Marina, foglio n. 177. — MANAI

ALLEGATO A)

Categoria e qualifica di mestiere	Numero dei posti	Sede presso la quale il candidato risultato vincitore potrà essere destinato	
Operai di 1ª categoria - specializzati (coefficiente 167)			
Aggiustatori meccanici	11	La Spezia	posti 3
		Genova	» 1
		Pisa	» 1
		Taranto	» 6
Apparecchiatori telescriventisti e radiotelegrafonici di laboratorio	35	Roma	» 35
Artificieri	10	La Spezia	» 4
		Taranto	» 6
Calderai e calderai fucinatori	1	Livorno	» 1
Camerieri (per bordo)	3	Taranto	» 3
Capo cisterna	1	Messina	» 1
Carpentieri in ferro	12	La spezia	» 3
		Taranto	» 6
		Messina	» 2
		La Maddalena	» 1
Carpentieri in legno	7	Taranto	» 6
		Messina	» 1
Carrozzieri in ferro	2	Pisa	» 1
		Messina	» 1
Collaudatori verificatori di calzature	1	Taranto	» 1
Conducenti di automezzi e trattori con patente di 3° grado	4	Catania	» 1
		Pisa	» 3
Conduttori patentati di caldaie a vapore oltre i 150 Hp	1	Taranto	» 1
Conduttori locomotive e locomotori	2	Taranto	» 2

Categoria e qualifica di mestiere	Numero dei posti	Sede presso la quale il candidato risultato vincitore potrà essere destinato	
Conduttori patentati motori e motrici di natanti di potenza non inferiore ai 150 Hp	2	Venezia	posti 1
		Augusta	» 1
Congegnatori di precisione	11	La Spezia	» 4
		Taranto	» 2
		Messina	» 3
		Augusta	» 1
		La Maddalena	» 1
Correttori di bozze tipografiche	2	La Spezia	» 1
		Roma	» 1
Cuochi	2	Pisa	» 2
Cuochi (per bordo)	6	Taranto	» 6
Elettricisti bobinatori elettrici e avvolgitori	2	Messina	» 2
Elettricisti circuitisti elettrici	13	La Spezia	» 4
		Taranto	» 6
		Messina	» 2
		Augusta	» 1
Elettricisti elettrauto	2	Pisa	» 1
		Messina	» 1
Eletromeccanici	7	La Spezia	» 3
		Taranto	» 4
Falegnami	5	Pisa	» 2
		Roma	» 1
		Taranto	» 2
Fonditori e staffatori a mano	3	Taranto	» 3
Fotografi ritoccatori, fotogrammisti, fototecnici	3	Genova	» 2
		Pisa	» 1
Fotoincisori	2	Genova	» 2
Fresatori	2	Pisa	» 2
Giuntisti telefonici	1	Augusta	» 1
Idraulici o tubisti	3	La spezia	» 1
		Messina	» 1
		La Maddalena	» 1
Infermieri	3	Pisa	» 3
Legatori di libri	1	Genova	» 1
Linotipisti tipografi	2	Genova	» 1
		Pisa	» 1
Litografi, macchinisti, stampatori e trasportatori	4	Genova	» 1
		Pisa	» 3
Meccanici	3	Pisa	» 3
Montatori aggiustatori	2	Pisa	» 2
Montatori motoristi	13	La Spezia	» 4
		Taranto	» 4
		Messina	» 2
		Augusta	» 2
		La Maddalena	» 1
Montatori di macchine in genere	6	Pisa	» 2
		Taranto	» 4
Motoristi	2	Livorno	» 1
		La Maddalena	» 1
Muratori	5	Livorno	» 1
		Ancona	» 1
		Venezia	» 1
		Augusta	» 1
		Cagliari	» 1
Orologiai e cronometristi	1	Genova	» 1
Pirotecnici	1	La Spezia	posti 1
Pittori e verniciatori	2	Livorno	» 1
		Taranto	» 1
Preparatori specializzati di laboratori fisici	1	Livorno	» 1
Preparatori specializzati di laboratori tecnologici	1	Pisa	» 1
Radiomontatori	17	La Spezia	» 5
		Pisa	» 3
		Taranto	» 5
		Messina	» 3
		Augusta	» 1
Saldatori elettrici ed autogenisti	9	Pisa	» 2
		Taranto	» 5
		Messina	» 1
		Augusta	» 1
Sarti	1	Taranto	» 1
Specialisti per strumenti geotopografici e di navigazione aerea e marittima	3	Genova	» 3
Specialisti per ultrasuoni	2	La Spezia	» 2
Tipografi	1	Taranto	» 1
Tornitori in metallo	14	La Spezia	» 4
		Pisa	» 2
		Taranto	» 7
		Augusta	» 1
Totale dei posti di 1ª categoria	250		
Operai di 2ª categoria - qualificati (coefficiente 157)			
Aggiustatori meccanici	1	Pisa	posti 1
Camerieri	2	Pisa	» 2
Camerieri (per bordo)	2	Taranto	» 2
Conducenti di automezzi e trattori con patente di 2° grado	6	La Spezia	» 2
		Brindisi	» 1
		Palermo	» 2
		Catania	» 1
Cuochi (per bordo)	4	Taranto	» 4
Fuochisti marittimi	1	Taranto	» 1
Idraulici o tubisti	1	Pisa	» 1
Linotipisti tipografi	4	Genova	» 1
		Roma	» 3
Lucidisti provetti di disegni e lucidi	4	La Spezia	» 1
		Genova	» 1
		Roma	» 1
		Taranto	» 1
Meccanici	1	Pisa	» 1
Modellisti	1	Genova	» 1
Palombari	1	La Maddalena	» 1
Preparatori di laboratorio in genere	18	Pisa	» 18
Sarti	1	Taranto	» 1
Tappezzieri	1	Roma	» 1
Tipografi	1	Cagliari	» 1
Tornitori in metallo	1	Pisa	» 1
Totale dei posti di 2ª categoria	50		

p. *Il Ministro*: GUADALUPI

ALLEGATO *B*)

(Schema esemplificativo della domanda da redigersi su carta da bollo da L. 200 dagli aspiranti estranei all'Amministrazione dello Stato e da inviare al Ministero della difesa-Marina - Direzione generale dei personali civili e degli affari generali - Divisione salariati - Sezione 3ª - Roma, entro il termine stabilito dall'art. 4 del bando).

Al Ministero della difesa-Marina - Direzione generale dei personali civili e degli affari generali - Divisione salariati - Sez. 3ª. — ROMA.

Il sottoscritto . . . residente in . . . (provincia di . .), via . n. . . ., presa visione del bando di concorso a trecento posti di operaio dello Stato nell'Amministrazione militare marittima di cui al decreto ministeriale in data 1° febbraio 1964, chiede di essere ammesso al concorso per la qualifica di mestiere di . . di . . categoria.

A tal uopo dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) è nato a . . . . . (prov. di . . . . .) il . .

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . , (in caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali il candidato dovrà indicarne i motivi);

4) non ha riportato condanne penali (in caso contrario il candidato dovrà *indicare le condanne riportate*, anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti);

5) è in possesso del titolo di studio comprovante il compimento degli studi di istruzione obbligatoria;

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente

7) ha diritto all'aumento dei limiti di età, ai sensi dell'art. 3 del bando, perchè (indicare i motivi che danno diritto all'aumento dei limiti di età).

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di non essere stato destituito, espulso o dispensato dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica Amministrazione.

Firma (1) . . . . . .

Indirizzo presso il quale si desidera vengano inviate eventuali comunicazioni .

(1) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui risiede. Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

N. B. — Sull'angolo sinistro inferiore della facciata della busta contenente la domanda di ammissione al concorso deve essere apposta la seguente annotazione:

« Contiene la domanda di partecipazione al concorso a trecento posti di operaio dello Stato nell'Amministrazione militare marittima ».

p. *Il Ministro*: GUADALUPI

ALLEGATO *C*)

(Schema esemplificativo della domanda da redigersi su carta da bollo da L. 200 dagli aspiranti in atto già operai di ruolo dello Stato e da inviare al Ministero della difesa-Marina - Direzione generale dei personali civili e degli affari generali - Divisione salariati - Sezione 3ª - Roma, entro il termine stabilito dall'art. 4 del bando).

Al Ministero della difesa-Marina - Direzione generale dei personali civili e degli affari generali - Divisione salariati - Sez. 3ª. — ROMA.

Il sottoscritto . . . . nato a . . . (prov. di . . . . .) il . . . . in atto operaio di ruolo (specificare la qualifica di mestiere) . . . . di categoria, alle dipendenze del . . . . e residente in . . . . . . (prov. di . . . .) via . . . . presa visione del bando di concorso a trecento posti di operaio dello Stato nell'Amministrazione militare marittima di cui al decreto ministeriale 1° febbraio 1964, chiede di essere ammesso al concorso per la qualifica di mestiere di . . . . . di . . . categoria.

Data . . . .

Firma . . . .

Indirizzo presso il quale si desidera vengano inviate eventuali comunicazioni . . . .

Timbro dell'ufficio o dello stabilimento di lavoro.

Visto, si autentica la firma del sig. . . . . . . operaio di ruolo . . . di categoria.

Firma del capo ufficio o direttore dello stabilimento

.

N. B.: Sull'angolo sinistro inferiore della facciata della busta contenente la domanda di ammissione al concorso deve essere apposta la seguente annotazione:

« Contiene la domanda di partecipazione al concorso a trecento posti di operaio dello Stato nell'Amministrazione militare marittima ».

p. *Il Ministro*: GUADALUPI

(3283)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Avviso di pubblicazione della graduatoria di merito, relativa al Compartimento di Napoli, del concorso pubblico a milleduecento posti di manovale in prova, nei ruoli dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, indetto con decreto ministeriale 12 ottobre 1960, n. 1422.

Nel Bollettino ufficiale n. 6 - parte 1ª e 2ª - dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, in data 31 marzo 1964, è stata pubblicata la graduatoria del Compartimento di Napoli relativa al concorso pubblico per esami e per titoli a milleduecento posti di manovale in prova, indetto con decreto ministeriale 12 ottobre 1960, n. 1422.

(3723)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.